

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 737

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(PANDOLFI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ANDREATTA)

Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile
e militare dello Stato

Presentato il 17 ottobre 1979

ONOREVOLI COLLEGHI! — A seguito di lunghe e laboriose trattative tra il Governo e le organizzazioni sindacali sul rinnovo contrattuale 1976-78 riguardante le varie categorie di personale civile dello Stato, iniziate sin dal 1976 e concluse ai primi mesi del 1979, sono stati raggiunti accordi per un nuovo ordinamento del personale basato su livelli funzionali-retributivi, in sostituzione delle attuali carriere articolate in qualifiche sovraordinate, e sul relativo trattamento economico, che presenta una progressione per classi di stipendio conseguibili in ciascun livello al solo compimento di una determinata anzianità di servizio, oltre agli aumenti periodici biennali dovuti nel periodo di permanenza in ciascuna classe e dopo il conseguimento dell'ultima classe di stipendio.

Nei predetti accordi si conveniva anche la modifica di alcuni istituti giuridici quali, per citarne alcuni, il congedo ordinario, le aspettative per incarichi sindacali.

Il Governo si era impegnato con le organizzazioni sindacali a tradurre sollecitamente tali accordi in appositi disegni di legge da presentare in Parlamento per l'approvazione. Il ricorso al predetto strumento legislativo si rendeva infatti necessario poiché, trattandosi di un riordinamento giuridico ed economico del personale e non di semplici aumenti retributivi e quindi di materia riservata alla legge, non si poteva provvedere all'attuazione degli accordi stessi mediante decreti del Presidente della Repubblica, da emanare in applicazione dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

L'impegno assunto ha potuto essere attuato per il personale delle Aziende autonome delle poste e delle telecomunicazioni e delle ferrovie dello Stato: i relativi accordi infatti sono stati tradotti in appositi disegni di legge, divenuti, rispettivamente, legge 3 aprile 1979, n. 101 e 6 febbraio 1979, n. 42. Diversa situazione si è registrata per le restanti categorie di dipendenti statali (ministeriali, scuola, università e monopoli) per il fatto che i rispettivi accordi sono stati definitivamente conclusi successivamente a detti provvedimenti in conseguenza della riapertura delle trattative per la definizione delle cosiddette « code contrattuali » concernenti la scala parametrica e la valutazione, ai fini economici, dell'anzianità di servizio prestato alle dipendenze dello Stato.

Non si rese, quindi, possibile la presentazione del necessario disegno di legge anche a causa del sopravvenuto scioglimento delle Camere.

Al fine tuttavia di eliminare lo stato di disagio che si era venuto a creare nell'ambito dell'impiego statale a seguito dell'avvenuta attuazione del nuovo ordinamento per il personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, i sindacati chiesero al Governo l'emanazione di un decreto-legge per la immediata corresponsione alle restanti categorie di personale statale degli stipendi relativi al nuovo ordinamento e dare così rapida attuazione ai contenuti economici degli accordi sui rinnovi contrattuali.

L'istanza sindacale ha trovato accoglimento con l'emanazione del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163.

Al ricorso alla decretazione d'urgenza si pervenne nella considerazione da un lato della esigenza di chiudere la vertenza sui rinnovi contrattuali afferenti a periodi già trascorsi ed eliminare così il diffuso stato di malcontento determinatosi in seno alle categorie interessate, che si rifletteva negativamente sull'andamento dei servizi, e dall'altro per evitare l'accumularsi in uno stesso periodo di tempo, presumibilmente alla fine del 1979, di paga-

menti derivanti dal pregresso periodo contrattuale e dal rinnovo relativo al triennio 1979-81; pagamenti che, aggiungendosi alle erogazioni per tredicesima mensilità, avrebbero costituito un ingente esborso monetario i cui effetti inflattivi, tra l'altro, avrebbero in parte annullato i miglioramenti economici attribuiti al personale.

Con il provvedimento si provide anche a disciplinare il trattamento economico del personale militare e dei dirigenti statali - esclusi dalla contrattazione sindacale ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 382 del 1975 - non potendo privare queste ultime categorie degli incrementi retributivi concessi al restante personale statale per effetto dei nuovi accordi contrattuali.

Il predetto decreto-legge, esaminato dalla I Commissione affari costituzionali del Senato, è però decaduto per la sua mancata conversione in legge nel termine previsto. Ciò ha comportato l'emanazione della legge 13 agosto 1979, n. 374, per dare sanatoria degli effetti conseguenti all'applicazione del decreto stesso ed autorizzare nel frattempo, in attesa della legge contenente la disciplina organica del nuovo ordinamento funzionale-retributivo del personale, destinatario del decreto medesimo, l'ulteriore corresponsione al personale stesso, fino al mese di novembre, dei trattamenti economici previsti dal predetto provvedimento legislativo.

Con la legge n. 374 si è inteso, tra l'altro, evitare la riduzione del trattamento economico erogato in forza del decreto legge decaduto, procrastinando per un tempo limitato la corresponsione delle nuove retribuzioni previste dal decreto medesimo.

Con il presente disegno di legge si dà piena ed integrale attuazione agli accordi a suo tempo intervenuti con le organizzazioni sindacali di categoria disciplinando compiutamente sia gli aspetti economici del nuovo ordinamento del personale dei Ministeri, della scuola, dell'università e dei monopoli di Stato - che formarono oggetto del citato decreto-legge n. 163 del 1979 - e sia gli aspetti giuridici dell'ordinamento stesso.

Il nuovo ordinamento del personale non dirigente si basa sul concetto di qualifica funzionale e si articola in otto livelli funzionali-retributivi, distinti secondo contenuti di professionalità, i quali sostituiscono l'attuale ordinamento distinto per carriere strutturate per qualifiche sovraordinate. Essi costituiscono tante aree di professionalità differenziate le cui componenti sono individuate dalle declaratorie di livello.

Sui singoli livelli vanno collocate le varie qualifiche risultanti dai profili professionali, contraddistinti ciascuno dalle attribuzioni, dalle connesse responsabilità, dal grado di preparazione culturale e professionale e dalla sfera di autonomia nell'esercizio dell'attività.

L'accesso alle singole qualifiche dei livelli funzionali-retributivi avverrà esclusivamente per pubblico concorso nel quale i candidati che siano dipendenti statali potranno fruire di determinate riserve di posti.

Al fine di valorizzare l'apporto individuale, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione ad ogni livello, nonché la mobilità ed il perfezionamento del personale, con successiva legge saranno emanate norme in materia di organizzazione del lavoro finalizzate al recupero della produttività ed al miglioramento dei servizi anche mediante l'introduzione di idonee metodologie di valutazione.

Il nuovo trattamento economico si sviluppa su una scala parametrica con valori minimo-massimo 100-300, ad eccezione dei docenti universitari, considerando il valore 100 uguale a lire 1.800.000 annue lorde.

Per il personale dei ministeri, per i militari e per i docenti e non docenti della scuola, la progressione economica nei singoli livelli avviene per classi di stipendio conseguibili al compimento della sola anzianità di servizio richiesta. Le classi sono stabilite in numero di cinque e comportano ciascuna un aumento del 16 per cento dello stipendio iniziale con un miglioramento complessivo al compimento del 20° anno di servizio dell'80 per cento.

Nel periodo di permanenza in ogni classe e dopo il conseguimento dell'ultima classe sono previsti aumenti periodici biennali dello stipendio del 2,50 per cento.

Per il personale docente e non docente dell'Università e per quello dei Monopoli di Stato, la progressione economica è stabilita per classi biennali dell'8 per cento dello stipendio iniziale di livello fino a raggiungere complessivamente nell'arco di 16 anni il 64 per cento dello stipendio iniziale stesso.

Per il personale dei Ministeri si prevede un inquadramento provvisorio nei nuovi livelli funzionali-retributivi in base alla qualifica rivestita e secondo le corrispondenze fissate, ed un successivo inquadramento definitivo in relazione alle nuove qualifiche con possibilità di attribuzione al personale trovantesi in determinate situazioni di una qualifica diversa da quella rivestita all'atto del primo inquadramento.

L'inquadramento nei livelli in due tempi, provvisorio e definitivo, è previsto anche per il personale non dovente delle Università.

Per il personale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli e per quello della scuola l'inquadramento nei livelli è invece definitivo.

Con l'inquadramento provvisorio il personale conserva le attuali qualifiche e le relative attribuzioni fino all'inquadramento definitivo per il quale dovranno essere formulati i profili professionali sulla base delle declaratorie di livello e dei criteri contenuti nel presente disegno di legge.

L'inquadramento economico nei livelli avviene sulla base non già delle anzianità di servizio, ma del trattamento economico in godimento, costituito dallo stipendio, dall'assegno perequativo pensionabile o analogo assegno, dalle aggiunzioni senza titolo già concesse e dall'importo relativo alla valutazione forfettaria dell'anzianità di servizio: generalmente lire 800 mensili per ogni anno di servizio prestato.

Per quanto riguarda il personale della scuola sono state recepite nel provvedimento, con i necessari adattamenti, anche le norme che avevano formato oggetto del

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

disegno di legge di cui all'atto Camera n. 2469, decaduto per anticipata chiusura del Parlamento. Detto disegno di legge riguarda infatti materia contrattuale sulla quale erano intervenuti i necessari accordi con la parte sindacale.

Il provvedimento, analogamente a quanto è avvenuto col decreto-legge n. 163 già menzionato, reca anche disposizioni per il personale dirigente dello Stato e per i militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

Il trattamento economico dei dirigenti delle Amministrazioni statali è sostanzialmente fermo a livelli fissati nel 1972 con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

A parte la rilevanza della funzione dirigenziale, le responsabilità che comporta e l'impegno che essa richiede, specie nell'attuale momento storico in cui la pubblica amministrazione è chiamata a fronteggiare situazioni particolarmente delicate e complesse, l'adeguamento del trattamento economico dei dirigenti è reso necessario dalla rilevante erosione che ha subito il suo valore reale a causa della inflazione di questi ultimi anni, mentre di nessun reintegro hanno potuto beneficiare gli interessati, a differenza di quanto è invece avvenuto per tutti i restanti dipendenti pubblici e per i lavoratori privati. D'altra parte è noto che l'indennità integrativa speciale non reintegra interamente la perdita di potere di acquisto e nel caso dei dirigenti, per l'incidenza di maggiori aliquote d'imposta, è dovuta in misura netta inferiore a quella spettante al personale delle carriere inferiori. Sta di fatto che il rapporto Commesso-Direttore generale risultante nel 1972, quando cioè venne fissato l'attuale stipendio del dirigente generale, ha subito una sensibile riduzione, accentuando notevolmente l'appiattimento che è stato rilevato anche dalla Commissione Coppo in sede di indagine sulla così detta giungla retributiva.

Ciò è motivo di grave disagio per la categoria che non può non riflettersi dannosamente sul prestigio e quindi anche sul funzionamento della pubblica amministrazione.

Per tale stato di cose già in sede di approvazione del nuovo trattamento economico dei magistrati, in data 29 marzo scorso, venne accolto un ordine del giorno (Caruso ed altri) con il quale le Commissioni I e IV della Camera, «viste le nuove misure degli stipendi dei magistrati, considerato che il trattamento economico del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali dello Stato, in precedenza agganciato ai magistrati, appariva gravemente sperequato anche rispetto alle funzioni svolte e tenuto conto delle dichiarazioni del precedente Governo che all'atto della predisposizione del disegno di legge sui magistrati si era impegnato a riconsiderare il trattamento economico dei dirigenti, invitavano il Governo a predisporre tempestivamente idonee proposte per l'adeguamento del trattamento economico del personale delle qualifiche dirigenziali».

Il ripristino del rapporto retributivo del 1972 tra il commesso ed il direttore generale porterebbe ad attribuire ai dirigenti generali uno stipendio di circa 30.000.000.

A conclusioni di poco diverse si giungerebbe se volesse mantenersi inalterato il potere di acquisto della retribuzione del 1972. Infatti, tenendo conto che dal 1972 al 1979 l'indice del costo della vita valevole ai fini dell'applicazione della scala mobile, passando da 178 a 470, è aumentato del 164 per cento, il dirigente generale, per mantenere inalterato il valore reale della retribuzione allora percepita, dovrebbe ricevere una somma annua di lire 27.800.000. Con che sarebbe ancora escluso dalla ripartizione dell'incremento del reddito nazionale.

Non si è ritenuto però di potere operare un vero e proprio adeguamento degli stipendi dirigenziali, se non con il riordinamento giuridico ed economico della dirigenza al quale dovrà quindi provvedersi con successivo provvedimento; nell'attesa si dispone, in via provvisoria, l'attribuzione di un incremento delle attuali retribuzioni in ragione del 40 per cento.

Sulla falsariga di quanto previsto in materia di livelli retributivi per i dipendenti civili dello Stato, si introduce, con

i dovuti adattamenti, per il personale militare un nuovo sistema retributivo basato sui livelli, la cui progressione è articolata, come per il personale della burocrazia, su classi di stipendio con aumenti del 16 per cento conseguibili al 3°, 6°, 10°, 15° e 20° anno di servizio.

Viene peraltro stabilito l'inquadramento dei militari nei livelli in relazione al grado tenendo conto delle similari collocazioni operate per il personale civile dei Ministeri e fissando lo stipendio iniziale di ciascun livello nella misura prevista per i corrispondenti livelli dello stesso personale civile.

Poiché l'ordinamento militare non può prescindere dalla progressione per gradi gerarchici, è stata prevista l'attribuzione di uno scatto aggiuntivo del 2,50 per cento della classe di stipendio in godimento all'atto del conseguimento del grado superiore, quando la promozione avviene nell'ambito di uno stesso livello retributivo. È previsto, peraltro, il riassorbimento di detto scatto aggiuntivo nei casi in cui una ulteriore promozione comporti il passaggio ad un livello retributivo superiore.

È stato altresì determinato il nuovo trattamento economico dei generali e colonnelli con lo stesso criterio adottato per i dirigenti dello Stato.

Inoltre, si è tenuto conto sostanzialmente, entro un quadro di compatibilità e di equilibri, degli emendamenti introdotti dalla I Commissione del Senato della Repubblica, in sede di esame del menzionato decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163. Per non creare, però, disarmonie nei trattamenti fondamentali tra militari di uno stesso grado e per non modificare l'equilibrio dei parametri stipendiali nel quadro generale risultante dal decreto-legge suindicato, si è ritenuto opportuno assicurare sostanzialmente gli stessi benefici risultanti dai suaccennati emendamenti operando sulle competenze accessorie, che d'altra parte riflettono aspetti peculiari delle singole diverse categorie di personale non recepite dalla competenza fondamentale.

Si istituisce, infatti, per gli appartenenti civili e militari alle Forze di po-

lizia con grado inferiore a colonnello o assimilato, un « assegno personale di funzione » interamente pensionabile e assoggettato alla medesima disciplina dello stipendio.

Inoltre, sempre in relazione agli stessi emendamenti della I Commissione del Senato, si rende interamente pensionabile la indennità d'istituto in atto corrisposta alle stesse Forze di polizia.

Per quanto riguarda, invece, i militari delle Forze armate, i quali attendevano da tempo l'aggiornamento della loro fondamentale indennità a suo tempo introdotta in sostituzione della classica indennità militare, si è ritenuto di dare praticamente il via all'apposito progetto dell'Amministrazione della difesa, tenuto fermo sinora per le note vicende che hanno caratterizzato l'attività esecutiva e legislativa. Si prevedono quindi ritocchi nelle misure dell'indennità d'impiego operativo, rendendola pensionabile per non oltre le lire 110.000 mensili.

Col provvedimento viene infine disciplinato il computo della tredicesima mensilità nella liquidazione dell'indennità di buonuscita. Un organico intervento legislativo in tale settore si rende necessario ed urgente per rimuovere l'accentuata diffusione del contenzioso che si è venuto a determinare, evitandone ogni ulteriore prosecuzione, specie dopo l'intervenuta pronuncia della Suprema corte di cassazione che ha conclusivamente confermato la valutabilità del predetto emolumento ai fini previdenziali. La normativa si propone sia di regolare in via permanente la materia e sia di risolvere in via di sanatoria situazioni pregresse che interessano oltre 400.000 ex dipendenti dello Stato e delle aziende autonome.

Il provvedimento comprende otto titoli dei quali:

i primi sei riferiti al personale, rispettivamente:

- dei Ministeri e dell'ANAS;
- della scuola materna, elementare media e superiore;
- delle università;
- dell'amministrazione dei Monopoli di Stato;

della dirigenza statale;
delle forze armate e dei Corpi di polizia;

i restanti titoli sono riferiti:

al computo della tredicesima mensilità per la determinazione dell'indennità di buonuscita;

ad altre disposizioni varie, comprese quelle finanziarie.

Qui di seguito si espone il contenuto dei singoli articoli di ciascun titolo:

TITOLO I.

L'articolo 1 indica le categorie di personale interessate al nuovo ordinamento del personale e al relativo trattamento economico.

Con gli articoli 2 e 3 si stabilisce che il nuovo ordinamento del personale è articolato in otto livelli funzionali-retributivi, graduati in relazione ai contenuti di professionalità risultanti dalle declaratorie di livello, ciascuno dei quali comprende più qualifiche.

Vengono anche indicati i criteri per la formulazione dei profili professionali che dovranno ispirarsi alle declaratorie di livello.

L'articolo 4 contiene norme per l'inquadramento provvisorio nei livelli, che avviene in relazione alla carriera ed alla qualifica di appartenenza e per l'inquadramento definitivo che sarà effettuato, una volta stabilite le nuove qualifiche, in base alla corrispondenza tra la qualifica rivestita e quella nuova. È previsto per il personale che abbia svolto per almeno 5 anni le mansioni di una qualifica diversa da quella rivestita, l'inquadramento, secondo modalità stabilite, nella qualifica relativa alle mansioni effettivamente esercitate. Si consente anche ai dipendenti che, a seguito di prova selettiva e previa valutazione del Consiglio di amministrazione, dimostrino di possedere la professionalità relativa ad una qualifica collocata in un livello superiore a quello di primo inquadramento, l'attribuzione della surriferita qualifica nei limiti della dota-

zione organica stabilita per la qualifica stessa, secondo l'ordine della graduatoria.

Con decreto del Consiglio dei ministri, saranno indicati il contenuto della prova selettiva, la composizione della Commissione esaminatrice e quant'altro attiene alla prova stessa.

Il personale con la qualifica di direttore aggiunto di divisione, segretario capo, coadiutore superiore, commesso capo, capo operaio e qualifiche equiparate viene inquadrato nel livello immediatamente superiore a quello in cui è stato collocato il personale delle altre qualifiche della stessa carriera. Si consente altresì ai dipendenti che rivestono la qualifica di direttore di sezione, segretario principale, coadiutore principale, commesso e operaio specializzato e qualifiche equiparate che abbiano maturato o che maturino l'anzianità di servizio richiesta dalle norme del preesistente ordinamento per lo scrutinio di promozione alla qualifica successiva, l'inquadramento al livello superiore nel limite del 50 per cento dei posti che si renderanno disponibili nel livello stesso dopo l'inquadramento definitivo del personale nei livelli funzionali.

Gli articoli 5 e 6 dettano norme sulle dotazioni organiche di livello — che non dovranno superare complessivamente il totale delle dotazioni organiche delle diverse carriere degli impiegati e degli operai esistenti alla data del 1° gennaio 1978 — e dei contingenti di qualifica. Sono altresì indicati i criteri e le procedure per la determinazione dei contingenti delle singole qualifiche.

Gli articoli 7, 8 e 9 contengono disposizioni in materia di accesso alle varie qualifiche e di riserva di posti a favore del personale in servizio.

L'articolo 10 istituisce una Commissione paritetica presieduta da un Sottosegretario di Stato e composta da sei rappresentanti dei dipendenti statali designati dalle Organizzazioni sindacali e da altrettanti rappresentanti dell'amministrazione statale, per le operazioni relative all'inquadramento definitivo nei livelli.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Con gli articoli 11, 12, 13 e 14 si prevede: l'espletamento dei concorsi già indetti alla data di entrata in vigore della legge; l'ammissione ai concorsi pubblici del personale con qualifica professionale di livello immediatamente inferiore avente 5 anni di servizio senza demerito ancorché sprovvisto del richiesto titolo di studio; la riserva di posti nei pubblici concorsi a favore dei candidati che siano dipendenti statali; i titoli di studio richiesti per l'accesso ai vari livelli.

Con gli articoli 15 e 16 il congedo ordinario è stabilito in trenta giorni lavorativi ed il numero dei dipendenti da collocare in aspettativa per motivi sindacali viene fissato in 80 unità complessive.

Gli articoli 17 e 18 prevedono l'abolizione dei rapporti informativi, salvo quelli previsti al termine del periodo di prova per la conferma in ruolo e per l'accesso ai posti dirigenziali, gli effetti delle sanzioni disciplinari ai fini della progressione economica e dell'anzianità di servizio richiesta per il passaggio al livello superiore. Si istituisce altresì la nota di demerito, che produce gli stessi effetti delle sanzioni disciplinari, nei confronti del personale la cui attività sia stata comunque di scarso rendimento.

Con l'articolo 19 si rinvia ad un'apposita legge la costituzione dell'organo centrale per la gestione unica del personale e l'istituzione dei ruoli unici.

Con l'articolo 20 si prevede l'ammissione alla carriera diplomatica con riserva del 15 per cento dei posti disponibili a favore del personale del Ministero degli Affari esteri con qualifiche corrispondenti alle sopresse carriere di concetto, provvisto del diploma di laurea.

Gli articoli 21 e 22 indicano i principi cui dovrà ispirarsi l'organizzazione del lavoro dei pubblici dipendenti per pervenire, tra l'altro, all'efficienza e all'economicità della Pubblica amministrazione nonché al recupero della produttività da realizzare anche mediante l'introduzione di idonee metodologie di valutazione delle

prestazioni che consentano l'individuazione e l'impiego di *standards* di esecuzione.

La realizzazione delle predette finalità viene rinviata ad una legge successiva.

L'articolo 23 contempla la conservazione delle attribuzioni e dei compiti previsti dalla vigente normativa fino all'inquadramento definitivo del personale nelle nuove qualifiche.

Con gli articoli 24 e 25 si fissano i nuovi stipendi con la relativa progressione per classi e aumenti periodici ed i criteri per l'attribuzione degli stipendi stessi.

Si disciplinano inoltre i casi di miglioramenti economici, per progressioni e per promozioni, conseguiti nel preesistente ordinamento successivamente alla decorrenza giuridica dell'inquadramento nei livelli.

L'articolo 26 disciplina la riassunzione in servizio nel ruolo dei commessi del personale assunto con la qualifica di custode o di guardia notturna dall'Amministrazione dei Beni culturali ed ambientali, che sia stato licenziato per non aver ottenuto dal Ministero dell'Interno il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, previsto dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 1364. La riammissione nel predetto ruolo è disposta in soprannumero, a condizione che il personale interessato sia provvisto dei requisiti previsti dal testo unico degli impiegati civili dello Stato.

Gli articoli 27, 28 e 29 contengono disposizioni concernenti l'inquadramento nei livelli di tutto il personale del lotto, il temporaneo rimborso al ricevitore o reggente delle spese di gestione sostenute, la soppressione dell'attuale fondo di quiescenza del suddetto personale al quale sarà quindi applicata la disciplina generale della materia.

Gli articoli 30, 31, 32 e 33 dettano criteri per l'inquadramento del personale dei ruoli transitori, non di ruolo e con rapporto precario.

Particolare rilevanza assume il previsto inquadramento del personale in servi-

zio presso le Comunità dei Corpi di polizia che ha attualmente un rapporto di lavoro di natura privatistica con le Comunità stesse.

Vengono anche inquadrati gli assistenti sociali, dipendenti dall'Ente italiano servizi sociali, utilizzati da diversi anni dal Ministero del lavoro e sulla base di apposita convenzione.

In relazione all'inquadramento tra le categorie non di ruolo del personale precario, vengono corrispondentemente ridotti i contingenti di personale previsti dalle norme che ne hanno consentito l'assunzione, salvo determinate eccezioni.

Con gli articoli 34, 35 e 36 vengono definitivamente inquadrati nei ruoli statali i dipendenti delle sopresse Imposte di consumo che all'atto del passaggio alle dipendenze dello Stato avevano conservato il trattamento giuridico ed economico del settore privato o comunale di provenienza.

Gli articoli 37 e 38 prevedono per gli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori, l'adeguamento del trattamento minimo garantito sulla base dei nuovi stipendi previsti per le carriere e qualifiche di riferimento.

Infine, gli articoli 39 e 40 disciplinano l'inquadramento nei livelli dei segretari comunali ed i criteri per l'attribuzione dei nuovi stipendi. In particolare si introduce l'istituto del trasferimento d'ufficio, nell'ambito regionale, nei confronti del personale in servizio nei Comuni di IV classe al quale è offerta la possibilità di inquadramento nel livello superiore a quello spettante per la posizione rivestita, a condizione però che l'interessato si impegni ad accettare il trasferimento a qualsiasi Comune di III classe.

TITOLO II.

Il Capo I contiene le norme precettive varie e contempla la disciplina di carattere generale per tutto il personale della scuola.

In particolare, gli articoli da 41 a 46 recano la disciplina dei livelli nei termini già esposti.

I primi 5 livelli comprendono il personale non docente, il 6° e il 7° i docenti e l'8° il personale direttivo e ispettivo tecnico-periferico.

Viene altresì prevista la collocazione del personale della carriera di concetto avente qualifica di segretario capo nel livello superiore e, analogamente, è prevista la collocazione del personale delle carriere esecutive con qualifica di applicato superiore o equiparata in un livello retributivo ad esaurimento intermedio tra il 4° e il 5°.

Detto beneficio, peraltro, viene esteso al personale delle stesse carriere avente qualifica immediatamente inferiore a quella suindicata e che, secondo il vecchio ordinamento, avrebbe ottenuto dopo appena due anni il passaggio alla qualifica superiore a seguito di semplice scrutinio.

Con gli articoli 47 e 48 vengono previste riserve di posti per i passaggi di livello del personale non docente.

L'articolo 49 stabilisce i criteri per la progressione economica nei livelli e l'articolo 50 indica le componenti retributive da considerare ai fini della determinazione dei nuovi stipendi, includendovi tutte le somme già attribuite, con precedenti provvedimenti, a titolo di anticipazione, comprese quelle a favore del personale della carriera esecutiva avente i parametri 143, 163, 183 e 213, concesse, a norma di contratto, quale eliminazione di differenze sperequanti verificatesi in occasione della attribuzione dell'assegno annuo pensionabile di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477.

In attuazione, poi, di una clausola contrattuale espressamente inserita con l'intendimento di contenere le differenze che, a seguito dell'inquadramento sulla base del trattamento economico complessivo maturato e non della effettiva anzianità di servizio, si sarebbero verificate tra i miglioramenti conseguiti dal personale meno anziano rispetto a quello con maggiore anzianità, l'attribuzione della differenza

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tra lo stipendio iniziale del livello d'inquadramento e il trattamento economico in godimento è stata distribuita in un triennio, dal 1979 al 1981.

Infine, in considerazione della particolare normativa vigente per il personale della scuola in materia di riconoscimento di servizi pregressi, viene previsto che, in caso di ricostruzione della posizione economica conseguente al riconoscimento suddetto, la determinazione del maturato economico ai fini del nuovo inquadramento retributivo avvenga sulla base del preesistente ordinamento. E ciò al fine di evitare che i nuovi assunti conseguano un beneficio superiore a quello del personale già in servizio.

Viene altresì stabilito il trattamento economico in caso di passaggio di livello (articolo 51) e vengono disciplinati i riflessi del nuovo trattamento economico del personale di ruolo nei confronti del personale non di ruolo che, nella scuola, assume particolare rilevanza (articolo 52).

All'articolo 53, quale riconoscimento della peculiarità della funzione direttiva della scuola, che comporta l'assunzione di responsabilità anche di ordine amministrativo, è stata prevista l'attribuzione di una indennità a favore dei presidi, dei direttori didattici e degli ispettori tecnici-periferici. Conseguentemente è stata apportata una modifica all'attuale normativa sui compensi per lavoro straordinario al personale direttivo, prevedendo nuovi limiti orari più ridotti.

Come già stabilito per il personale docente, ed ora anche per il restante personale statale; è prevista l'abolizione dei rapporti informativi per il personale ispettivo tecnico-periferico e direttivo, nonché per il personale non docente (articoli 54 e 55).

L'articolo 56, modificando il primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, tende a correggere una incongruenza della vigente normativa che, dopo aver unificato i ruoli degli istitutori e delle istitutrici dei convitti nazionali e degli educandi femminili dello Stato

con i ruoli di censori di disciplina dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, esclude questi dai concorsi a vicerettore o vicedirettrice, richiedendo come requisito di ammissione il servizio nei convitti nazionali ed educandi, elemento che, attraverso le procedure di assegnazione di sede e di trasferimento, è del tutto casuale.

Con il successivo articolo 57 si prevede che i passaggi di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad altro superiore, anche in senso inverso. Inoltre si estende la possibilità dei passaggi al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante della scuola materna.

All'articolo 58, per disincentivare l'eccessiva mobilità del personale, si prevede un punteggio particolare, in sede di trasferimento a domanda, per il personale che abbia rinunciato a cambiare sede per almeno 3 anni.

Allo stesso fine si limitano i casi in cui può essere concessa l'assegnazione provvisoria di sede. Peraltro, nel quadro della omogeneizzazione che è una delle finalità precipue del presente disegno di legge, si estende l'istituto anche al personale non docente per il quale la vigente normativa non lo prevede (articolo 59).

Si tende poi a garantire, nei casi di trasferimento d'ufficio per soppressione di posto o di cattedra, il personale con maggiore anzianità nella scuola o nella sede (articolo 60).

È dettata poi una nuova disciplina delle responsabilità patrimoniali del personale direttivo, docente, educativo e non docente per danni arrecati all'amministrazione o a terzi dagli alunni.

L'innovazione consiste nel limitare la responsabilità medesima al dolo o alla colpa grave nell'esercizio dei compiti di vigilanza.

Il criterio sembra rispondere equamente alla realtà in cui opera il personale della scuola, che si trova nell'obiettiva impossibilità di controllare i comporta-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

menti spesso imprevedibili degli alunni (articolo 61).

Con gli articoli 62 e 63 si prevede la valutazione del servizio militare ai fini degli incarichi e delle supplenze e si riconosce una maggiorazione di anzianità ai fini del trattamento di quiescenza per il personale delle scuole e istituzioni statali aventi particolari finalità.

L'articolo 64 intende colmare un vuoto normativo con l'introduzione di una modifica all'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, che, in effetti, ha omesso di considerare l'esistenza di convitti nazionali femminili e di convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali

Il Capo II, in considerazione delle specificità del personale dei conservatori di musica e delle accademie, disciplina l'inquadramento nei livelli, nonché alcuni aspetti particolari di stato giuridico di detto personale.

Senza pregiudizio per l'assetto del personale stesso in rapporto alla configurazione che a detti istituti sarà data in sede di riforma, viene praticamente abolita l'attuale distribuzione in tre distinti ruoli del personale docente a seconda della materia insegnata, prevedendo la collocazione di tutti i docenti nell'8° livello a partire dall'anno scolastico 1981-82. Fino a tale data è previsto in via transitoria l'inquadramento dei docenti di 3° ruolo alla classe iniziale di stipendio nel 7° livello.

Inoltre, per differenziare il trattamento del personale direttivo e ispettivo, pure collocato nell'8° livello, da quello dei docenti dei conservatori e delle accademie, per questi ultimi sono previsti tempi di permanenza più lunghi nelle singole classi di stipendio (articolo 65).

L'articolo 66, in deroga a quanto previsto dalla legge 9 agosto 1978, n. 463, stabilisce particolari procedure per il conferimento degli incarichi di insegnamento nei conservatori e nelle accademie.

Infine, con gli articoli da 67 a 69 si prevede una disciplina differenziata del cumulo di impieghi per i docenti dei conservatori di musica.

In effetti le orchestre dei nostri enti lirici e sinfonici hanno nei loro organici, quali professori d'orchestra, un numero non indifferente di docenti dei conservatori. Data tale situazione, l'attuazione rigida ed immediata della norma che pone, per il personale docente, direttivo e ispettivo della scuola il divieto del cumulo degli impieghi pubblici, verrebbe a comportare vuoti improvvisi per l'una o l'altra categoria di istituzioni, con riflessi molto gravi sia per i conservatori sia per le orchestre.

Per i primi si avrebbe la perdita di capacità didattiche difficilmente supplibili e il venir meno di esperienze acquisite nella pratica orchestrale della musica, esperienze che sono supporto prezioso degli insegnamenti musicali. Per le seconde basti pensare alla grave situazione complessiva degli enti lirici investiti, come è di generale cognizione, da una profonda crisi che non potrebbe non essere ulteriormente aggravata da una improvvisa emorragia di quadri non sostituibili immediatamente.

S'intende, quindi, introdurre la possibilità di un contratto di collaborazione che viene a potersi cumulare con il rapporto di impiego, contratto limitato nella durata e nel numero dei rapporti instaurabili in base ad esso. Per quanto attiene alla misura della retribuzione, essa è determinata secondo lo stipendio spettante ad un docente alla prima classe dell'ottavo livello retributivo. Dopo cinque anni detta misura viene riferita alla seconda classe di stipendio.

Il Capo III contiene la delega al Governo ad emanare uno o più decreti con valore di legge ordinaria nelle materie in esso indicate.

Più precisamente, all'articolo 70 sono definiti i principi ed i criteri direttivi per alcune modifiche dello stato giuridico del personale docente ed educativo di ruolo. Con l'articolo 71 si mira a formalizzare

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

il procedimento di valutazione del periodo di prova in modo da prevedere parametri obiettivi, tempestività di decisioni attraverso la predeterminazione di congrui termini perentori e l'intervento dell'interessato prima dell'adozione dei relativi provvedimenti. La prova è esclusa per il personale proveniente da altri ruoli che abbia esercitato la stessa funzione.

Altra importante modifica attiene agli obblighi di servizio relativi alle attività non di insegnamento cui l'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, assegna 20 ore mensili. La modifica intende anzitutto introdurre un elemento di programmazione delle attività predette, da affidare al collegio dei docenti secondo criteri di priorità che tendono a privilegiare la partecipazione alla gestione collegiale della scuola, i rapporti con le famiglie e gli alunni e l'aggiornamento.

Altro elemento di novità è dato dalla previsione di un monte ore annuo, che risulterà moltiplicando la media mensile di 20 ore per la durata dell'anno scolastico, detratto il periodo di congedo ordinario.

L'insegnante, qualora, in base al programma stabilito dal collegio dei docenti, venga ad esaurire i propri obblighi di servizio per l'intero monte ore annuo durante il periodo delle lezioni, non sarà soggetto ad ulteriori impegni durante il periodo di chiusura delle lezioni: ciò come ovvia conseguenza della impossibilità di ogni ulteriore attività una volta completato il programma e coperto l'intero monte ore annuo.

Si deve sottolineare che l'elenco delle attività non di insegnamento da inserire nel programma non è tassativo, concludendosi con una indicazione aperta: « altre attività connesse con la funzione docente ». Tra tali attività rientra indubbiamente, ad esempio, la correzione degli elaborati. Ciò darà la possibilità al collegio dei docenti, nel momento in cui, definendo il programma annuale, dovrà stabilire anche gli spazi di responsabilità di ciascun docente, di tener conto dell'impegno orario prevedibile per quei docenti che

sono chiamati anche a correggere elaborati e risponde altresì all'esigenza di porre premesse idonee ad assicurare la piena retribuzione di ogni attività del docente, sia essa prestata durante l'orario normale o durante ore di straordinario.

D'altra parte, i criteri indicati vogliono essere un primo tentativo di riorganizzazione temporale del lavoro degli operatori scolastici, lavoro il cui svolgimento non può non aderire strettamente alle varie fasi dell'anno scolastico ed alle modalità peculiari secondo cui si attua l'attività scolastica sia per quanto riguarda i docenti sia per quanto riguarda gli alunni. Non è superfluo osservare in proposito che le predette cadenze temporali derivano soprattutto da esigenze obiettive di ordine sociale, pedagogico, psicologico e persino medico, che riguardano prioritariamente gli alunni.

Le considerazioni svolte pongono altresì in evidenza la stretta connessione tra struttura temporale degli obblighi di servizio e calendario scolastico; connessione che impone di calibrare l'attuazione della delega in esame alla concreta configurazione del calendario scolastico stesso.

S'intende poi introdurre un principio di regolamentazione del potere di autorizzazione (attualmente spettante ai direttori didattici o presidi) ai fini dell'esercizio di libere professioni da parte dei docenti.

La regolamentazione sarà intesa ad assicurare uniformità di comportamenti in materia.

Sono ulteriormente definiti i principi ed i criteri direttivi e gli istituti di stato giuridico che delimitano l'intervento affidato alle norme delegate al fine di instaurare una maggiore omogeneità normativa, rispettivamente, tra personale docente non di ruolo e personale docente di ruolo, tra personale non docente di ruolo e personale docente di ruolo, tra personale non docente non di ruolo e personale non docente di ruolo (articoli 72, 73, 74).

È prevista inoltre una delega che intende precisare per la prima volta la funzione specifica degli istitutori dei convitti e delle altre istituzioni educative, i loro

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

obblighi di servizio e la disciplina normativa e retributiva delle prestazioni di lavoro in orari festivi e notturni, che sono una peculiare necessità di tali istituzioni, destinate ad organizzare comunità residenziali (articolo 75).

Le modifiche previste per il personale docente sono estese al personale ispettivo tecnico-periferico e direttivo nei limiti in cui riguardano istituti comuni alle predette categorie di personale. In particolare, con riferimento a quanto stabilito, con norma immediatamente precettiva, circa l'abolizione dei rapporti informativi, si conferisce una delega per disciplinare forme di valutazioni facoltative del personale ispettivo tecnico-periferico e direttivo (articolo 76).

Sono poi introdotte — in un quadro di fondamentale omogeneità con quanto previsto per le altre categorie di dipendenti statali — procedure più efficaci per la repressione delle condotte antisindacali con un più largo recepimento dei principi che la legge 20 maggio 1970, n. 300, ha dettato per il settore dei rapporti di lavoro di diritto privato, nonché sono stabiliti diversi criteri di determinazione degli esoneri e dei permessi sindacali (articolo 77).

Attraverso un metodo di programmazione articolata, viene assicurato che tra le attività di formazione culturale e professionale siano inclusi anche interventi finalizzati a fornire al personale che ne sia sprovvisto la preparazione necessaria al conseguimento del titolo di studio terminale dell'istruzione obbligatoria (articolo 78).

Altra innovazione tende a tener conto di una situazione peculiare di molto personale della scuola che, per l'accentuata mobilità soprattutto nell'ambito provinciale, è spesso impossibilitato a cambiare residenza con il mutare della sede di servizio. Le norme delegate dovranno far sì che l'autorizzazione a risiedere fuori sede non escluda la risarcibilità di danni subiti per incidenti *in itinere* (articolo 79).

Si istituiscono nei convitti e nelle altre istituzioni educative organi collegiali di gestione secondo criteri di rappresentatività e di partecipazione analoghi a

quelli che il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, ha posto a fondamento delle nuove strutture di governo della scuola (articolo 80).

TITOLO III

Il capo primo prevede le norme riguardanti il personale docente universitario.

Con l'articolo 83 si stabilisce che la progressione economica dei docenti universitari si sviluppa in otto classi biennali di stipendio, pari ciascuna all'8 per cento del parametro iniziale, ed in successivi scatti biennali del 2,50 per cento calcolati sulla classe di stipendio finale.

L'articolo 84 dispone che ai professori universitari è attribuito lo stipendio spettante all'assistente con pari anzianità, maggiorato del 50 per cento, assicurando comunque al compimento del sedicesimo anno di servizio il conseguimento dello stipendio corrispondente a quello del dirigente generale dello Stato di livello A (Ambasciatore), come già avveniva.

Agli assistenti di ruolo ed ai professori incaricati esterni è attribuita la classe iniziale di stipendio corrispondente al parametro 250.

Ai professori incaricati esterni con 5 e 11 anni di anzianità è attribuita la classe di stipendio corrispondente rispettivamente ai parametri 320 e 375, oltre gli scatti biennali calcolati su quest'ultimo parametro.

La retribuzione dei professori universitari incaricati interni è calcolata in ragione del 50 per cento delle classi di stipendio previste per gli incaricati esterni, stabilendo che gli stipendi degli interni non sono suscettibili di scatti biennali.

Inoltre, detto articolo 84 indica le componenti retributive da considerare ai fini della determinazione dei nuovi stipendi, stabilendo che qualora il trattamento economico complessivo non corrisponda ad uno degli stipendi risultanti dalla nuova disciplina è conferita la classe di stipendio immediatamente superiore. La classe suc-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

cessiva di stipendio si consegue in tal caso dopo due anni e sei mesi, ossia viene ritardata di sei mesi.

Nell'articolo stesso viene poi stabilito che il diritto dei professori al conseguimento, al sedicesimo anno, della retribuzione dei dirigenti generali di livello A (Ambasciatore) è mantenuto con le stesse decorrenze maturate o che saranno maturate.

Il successivo articolo 88 prevede l'attribuzione al personale docente dell'indennità di rischio nei limiti ed alle condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1976, n. 146, che disciplina, appunto, la materia.

Infine, l'articolo 89 stabilisce ai professori, di ruolo e incaricati, e agli assistenti dell'accademia navale, dell'accademia aeronautica e dell'istituto idrografico della marina si applica il trattamento economico dei docenti universitari.

Il capo II riguarda il personale non docente delle Università, degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano e, fino all'effettivo trasferimento alle Regioni, il personale delle Opere universitarie.

L'articolo 91 prevede per il personale non docente otto livelli funzionali-retributivi sulla base delle declaratorie e profili professionali di cui al successivo articolo.

L'articolo 92 prevede l'istituzione di una Commissione per la formazione delle declaratorie dei livelli e dei profili professionali a cui saranno uniformate le qualifiche del personale non docente universitario e sono dettati principi a cui si deve attenere detta Commissione per la formulazione dei predetti profili.

L'articolo 93 stabilisce che con le decorrenze dal 1° marzo 1977 e 1° marzo 1978, rispettivamente agli effetti giuridici ed economici, il personale non docente è distribuito su otto livelli funzionali-retributivi, con valori sostanzialmente corrispondenti a quelli di altre categorie, ma con progressione secondo classi biennali che comportano una maggiorazione dell'8 per cento costante calcolata sul valore iniziale di livello.

Il diverso sistema di progressione economica stabilito per il personale non docente delle Università, rispetto ad altre categorie previste dal provvedimento, è stato consentito in via del tutto sperimentale, cioè quale anticipazione dell'analogo criterio di procedura economica che potrebbe essere introdotto nella futura contrattazione.

L'articolo 94 prevede l'inquadramento nei nuovi livelli del personale in servizio, avuto riguardo alla qualifica rivestita il 1° marzo 1977, riservando i primi tre livelli al personale ausiliario, operaio e portantino, il quarto al personale delle carriere esecutive tipiche, il quinto al personale delle carriere esecutive atipiche (con parametro iniziale 148 e terminale 275) ed il sesto e il settimo rispettivamente alle carriere di concetto e direttive.

L'articolo 95 indica le componenti retributive da considerare ai fini della determinazione dei nuovi stipendi, in particolare prevedendo che per il personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva dei tecnici ed ai ruoli degli infermieri delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici, il trattamento economico al suindicato fine viene determinato, dal 1° marzo 1978 e fino alla data di entrata in vigore del provvedimento, in misura pari a quello spettante agli appartenenti alle carriere esecutive con uguale anzianità, qualora più favorevole. Tale previsione trova supporto nell'esigenza di recuperi di carriera del personale anzidetto, svantaggiato per effetto di precedenti disposizioni in materia.

Per gli assegni personali che non concorrono alla formazione del maturato economico per la determinazione dei nuovi stipendi vengono individuati particolari criteri di riassorbimento.

Mediante apposita norma viene previsto che per il personale non docente inquadrato in soprannumero ovvero immesso in ruolo successivamente alla data del 1° marzo 1978 e prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento nel livello retributivo spettante è determinato sulla

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

base del trattamento economico derivante dall'applicazione nei confronti del personale stesso degli articoli 16 e 17 della legge 25 ottobre 1977, n. 808 e con i criteri previsti nel precedente articolo.

L'articolo 96 prevede l'emanazione di un apposito regolamento per la composizione delle Commissioni esaminatrici, le prove di esame e tutte le modalità per lo svolgimento dei pubblici concorsi per accedere alle qualifiche dei singoli livelli funzionali sono perviste riserve di posti per i candidati provenienti dal livello immediatamente inferiore.

Gli articoli 97 e 98 prevedono che il personale non docente in servizio alla data del 1° luglio 1979 venga collocato dalla stessa data, ai fini giuridici ed economici, nel livello corrispondente alle mansioni o funzioni effettivamente svolte. Le immisioni in servizio decorrono dal 1° novembre di ciascun anno.

Il collocamento a riposo è disposto con decorrenza dal 1° novembre successivo al giorno del raggiungimento del limite di età o della data del pensionamento anticipato che dovrà essere chiesto dal dipendente con preavviso di sei mesi.

Gli articoli 99 e 100, prevedono che con successivi provvedimenti saranno stabilite le dotazioni organiche complessive del personale non docente ed i contingenti delle singole qualifiche professionali nonché i criteri per la modifica delle medesime. Nella prima applicazione della legge l'inquadramento del personale nelle qualifiche professionali di livello avviene anche in soprannumero.

L'articolo 101 prevede che il personale, nel caso di passaggio ad altro livello, sia collocato nella classe di stipendio che assicuri un trattamento economico immediatamente superiore a quello già goduto nel livello di provenienza. Con gli articoli dal 102 al 105 si prevede la tutela dell'ambiente di lavoro e della salute, integrando opportunamente le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, concernente l'indennità di rischio, per renderle adeguate alle

esigenze delle istituzioni universitarie. Inoltre sono previsti criteri per la mobilità e l'aggiornamento del personale. Sono aboliti i rapporti informativi e al personale che abbia riportato nell'anno una sanzione disciplinare non viene valutato tale anno ai fini dell'anzianità richiesta per il passaggio al livello superiore.

L'articolo 106 detta disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico disponendo che gli uffici preposti alla liquidazione degli stipendi al personale siano autorizzati al pagamento dei nuovi trattamenti economici in via provvisoria, salvo successivi conguagli sulla base dei dati definitivi per la determinazione esatta del trattamento stesso.

Con l'articolo 107 si cerca di rendere più aderente alla realtà ospedaliera universitaria l'indennità prevista dalla legge 16 maggio 1974, n. 200, corrispondendo la medesima esclusivamente al personale addetto all'assistenza sanitaria del degente nelle cliniche, policlinici a gestione diretta ed in quelle convenzionate.

TITOLO IV.

Riguarda il personale dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

Gli articoli 109, 110 e 111 stabiliscono, rispettivamente, le declaratorie di funzione delle otto categorie professionali in cui si articola il nuovo ordinamento, la dotazione organica complessiva e le modalità per la determinazione dei profili professionali del personale appartenente alle diverse categorie.

L'articolo 112 fissa i nuovi stipendi iniziali di categoria e la relativa progressione economica, stabilita in otto classi biennali con aumento dell'8 per cento calcolato sullo stipendio iniziale e in aumenti periodici biennali del 2,50 per cento a partire dall'ultima classe di stipendio.

Gli articoli 113 e 114 indicano le categorie d'inquadramento delle attuali qualifiche con effetti economici dal 1° ot-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tobre 1978 e giuridici dal 1° luglio 1977, nonché il riconoscimento dell'anzianità maturata nella qualifica rivestita al momento dell'inquadramento nelle nuove categorie.

L'articolo 115 disciplina, invece, le modalità per l'attribuzione della categoria corrispondente alle mansioni superiori esercitate, ove le stesse non vengano riconosciute d'ufficio. Più in particolare vengono dettate precise disposizioni per l'attribuzione della categoria superiore ai dipendenti che abbiano svolto, nei 10 anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge, mansioni di qualifica superiore per almeno tre anni o, in ogni caso, per cinque anni continuativi. Un'apposita commissione paritetica aziendale si pronuncia sulle singole istanze degli interessati (articolo 116).

Gli articoli 117 e 118 dettano disposizioni per la determinazione del maturato economico di ciascun dipendente, nonché per disciplinare gli effetti — ai fini dell'inquadramento nelle nuove categorie — delle modificazioni soggettive intervenute fra la data di decorrenza economica dei nuovi inquadramenti (1° ottobre 1978) e la data di entrata in vigore della presente legge.

Gli articoli 119, 120 e 121, dispongono le modalità di assunzione dall'esterno e, per il passaggio da una categoria ad altra superiore, i titoli di studio necessari per l'assunzione mediante pubblico concorso e le specificazioni delle categorie di personale che — ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 — possono accedere alle qualifiche dirigenziali.

Gli articoli dal 122 al 129 definiscono una serie di disposizioni in materia di concorsi pubblici, di anzianità minime di servizio per il passaggio da una categoria ad altra superiore, di riserve di posti nel primo concorso pubblico che sarà bandito in applicazione della presente legge, di benefici in favore dei superstiti del dipendente deceduto per causa

di servizio, dell'attribuzione delle funzioni di categoria superiore e del relativo trattamento economico spettante in tali casi, nonché dell'abolizione dei rapporti informativi e dei giudizi complessivi annuali.

Gli articoli dal 130 al 133 recano disposizioni in materia di rappresentanza sindacale, di aspettative e permessi per motivi sindacali, e altri aspetti dei rapporti fra dipendenti ed organizzazioni sindacali di appartenenza.

L'articolo 135 fissa in 30 giorni lavorativi il congedo ordinario annuale. Aspetto qualificante della norma è che 10 giorni di congedo dovranno essere fruiti in un unico periodo da tutto il personale, in modo da consentire all'Amministrazione di effettuare in quel periodo la grande manutenzione degli impianti.

Gli articoli 136 e 137 prevedono l'estensione a tutto il personale dipendente dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e la disciplina degli effetti delle astensioni dal lavoro di durata inferiore alla giornata lavorativa.

L'articolo 138 riguarda il personale delle imprese appaltatrici transitato nei ruoli dell'Amministrazione, assicurando, secondo le norme vigenti, la computabilità, ai fini del trattamento di quiescenza statale, dei periodi di servizio prestati alle dipendenze delle predette imprese appaltatrici.

Gli articoli 139 e 140 prevedono e il computo — nella base pensionabile — di un rateo della classe o scatto di stipendio in corso di maturazione, e la liquidazione e pagamento delle competenze spettanti a tutto il personale dipendente da parte della stessa Amministrazione. Ciò per evitare di far gravare sulle direzioni provinciali del tesoro una considerevole mole di lavoro, con possibilità di ritardi nel pagamento delle competenze.

L'articolo 141 prevede l'applicazione delle nuove norme al personale non di ruolo e ad esaurimento dell'ex Azienda monopoli banane e il trasferimento dell'onere per il personale dei Monopoli comandato pres-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

so altre Amministrazioni statali a carico di queste ultime.

L'articolo 142 detta disposizioni per l'adeguamento del premio industriale al nuovo assetto del personale ed indica la spesa massima sostenibile a tal fine.

TITOLO V.

Con l'articolo 145 vengono elevate, del 40 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1979, in via provvisoria, le retribuzioni del personale dirigente fissate con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Con l'articolo 146 si prevede che le nuove misure delle retribuzioni dei dirigenti non si considerano ai fini del compenso per lavoro straordinario.

TITOLO VI.

Con il Capo I del presente titolo si dettano norme di carattere generale per tutto il personale militare delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

In particolare, con l'articolo 147 si delimita l'area di applicazione delle disposizioni suesposte.

Con gli articoli 148 e 149, similmente a quanto previsto per i dipendenti civili dello Stato, si introduce, con i dovuti adattamenti, per il personale militare un nuovo sistema retributivo basato sui livelli, con progressione analoga a quella prevista per il personale dei Ministeri.

Il personale militare risulta, in sostanza, collocato nei singoli livelli tenendo conto delle similari collocazioni operate per il personale civile dello Stato, prevedendo, tuttavia, l'attribuzione di uno scatto aggiuntivo del 2,50 per cento della classe di stipendio in godimento per le promozioni conseguite nell'ambito di uno stesso livello retributivo.

Con l'articolo 150 viene stabilito il trattamento economico del personale militare richiamato in servizio.

Con gli articoli 151 e 152 sono fissate le modalità di inquadramento nei livelli retributivi e le modificazioni delle situazioni soggettive del personale militare, prevedendo un sistema di riconoscimento dell'anzianità di servizio basato sull'attribuzione di scatti aggiuntivi di stipendio dopo l'avvenuto inquadramento. Tale sistema sostituisce in sostanza il beneficio delle 800 lire per ogni mese di servizio di ruolo e non di ruolo prestato alle dipendenze dello Stato previsto a titolo di riconoscimento di anzianità per il personale civile.

Con l'articolo 153 infine si estendono a generali e colonnelli le disposizioni di carattere economico previste per i dirigenti dello Stato.

Con il Capo secondo si dettano norme particolari per le Forze di polizia e per il Corpo degli agenti di custodia, in considerazione degli orientamenti manifestati dal Senato della Repubblica in sede di esame del decreto legge 29 maggio 1979, n. 163.

In particolare, con l'articolo 154 si istituisce un assegno personale di funzione interamente pensionabile e assoggettato alla medesima disciplina dello stipendio per gli appartenenti, civili e militari, alle Forze di polizia con qualifica e grado inferiori a dirigente e colonnello.

Con l'articolo 155 si rende interamente pensionabile l'indennità di istituto in atto corrisposta alle Forze di polizia, nonché l'indennità mensile di servizio penitenziario corrisposta al personale civile di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria.

Con l'articolo 156 si dettano nuovi criteri per l'applicazione dell'articolo 10 della legge n. 284 del 27 maggio 1977.

Con il Capo terzo, si dettano norme particolari per le Forze armate.

In particolare, con l'articolo 157 si modificano le misure dell'indennità di impiego operativo di base contemplate nella tabella I annessa alla legge n. 187 del 5 maggio 1976, nonché le misure fisse delle

indennità operative previste per il personale di truppa, estendendo lo stesso beneficio agli allievi delle Accademie militari.

Con l'articolo 158 si prevede per gli ufficiali ed i sottufficiali che in servizio abbiano percepito l'indennità di impiego operativo di base, di campagna, di imbarco e di controllo dello spazio aereo, il pensionamento di un importo massimo di 110.000 lire mensili ed il relativo assoggettamento previdenziale.

Con gli articoli 159 e 160 si unificano, rispettivamente, le aliquote percentuali di pensionamento delle indennità di aeronavigazione e di volo, nonché quelle di incremento minimo delle pensioni privilegiate del personale navigante.

TITOLO VII.

L'articolo 162 dispone che per tutte le gestioni previdenziali dei dipendenti dello Stato la tredicesima mensilità entra a far parte della base di calcolo della buonuscita ed è assoggettata alla relativa contribuzione.

L'articolo 163 stabilisce norme per la riliquidazione della buonuscita disponendo, in via di sanatoria per il diritto alla prestazione, un periodo retroattivo di dieci anni. Si stabiliscono altresì criteri operativi per la riliquidazione delle buonuscite che viene disposta su domanda degli interessati da presentarsi entro termini perentori.

L'articolo 164 fissa i criteri per la regolarizzazione delle posizioni contributive relative sia al personale in attività che a quello già cessato dal servizio.

L'articolo 165 prevede, per la regolarizzazione contributiva a carico del personale, l'adozione di coefficienti attuariali forfettizzati da determinarsi sulla base delle retribuzioni annue e delle corrispettive tredicesime mensilità, nonché dell'incremento medio delle retribuzioni nel periodo considerato e delle categorie di appartenenza. Ciò consentirà di alleggerire gli adempimenti operativi delle Amministra-

zioni interessate che, in luogo di complesse e laboriose procedure richiedenti tempi ben più lunghi, potranno avvalersi di un meccanismo di determinazione dei contributi pregressi pressoché automatico.

L'articolo 166 stabilisce l'esclusiva competenza dei Tribunali amministrativi regionali a conoscere e decidere in materia di indennità di buonuscita. Vengono inoltre previste disposizioni per l'estinzione dei ricorsi che riguardano l'inclusione della tredicesima mensilità nell'indennità di buonuscita con compensazione di spesa fra le parti.

L'articolo 167 precisa che il contributo di riscatto considererà anche la tredicesima mensilità solo per le domande presentate successivamente all'entrata in vigore del decreto. Viene inoltre previsto che per il riscatto delle campagne di guerra ai fini della buonuscita al personale iscritto alla OPAPS si applica la stessa decorrenza prevista per gli iscritti all'ENPAS. L'ultimo comma dispone l'elevazione a novanta giorni dei termini per la liquidazione, che attualmente sono inadeguati.

L'articolo 168 è diretto a rendere omogeneo il trattamento di fine servizio in capitale dei dipendenti dello Stato che abbiano titolo sia all'indennità di buonuscita sia all'indennità di licenziamento od altra analoga. Ciò in relazione alla sentenza n. 116 del 7-20 maggio 1976 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo, per taluni aspetti, l'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 (primo e secondo comma), concernenti i criteri di computo dell'indennità di fine rapporto del personale non di ruolo dello Stato, che ha determinato una carenza normativa alla quale l'articolo in esame tende porre rimedio.

L'articolo 169 esclude dall'applicazione delle norme del decreto gli assegni vitalizi che sono stati trasferiti al Fondo sociale gestito dall'INPS e per i quali è stato a suo tempo predisposto un provvedimento interpretativo delle norme che hanno previsto il trasferimento stesso.

L'articolo 170 prevede il prolungamento dell'attuale scala crescente della misura dei contributi obbligatori, fino a raggiungere al 1° gennaio 1984 l'aliquota complessiva del 9,60 per cento. La norma è intesa a ridurre il *deficit* tecnico della gestione previdenziale dell'ENPAS.

L'articolo 171 stabilisce le modalità di rimborso da parte dello Stato alle singole gestioni previdenziali degli oneri derivanti dalle prestazioni erogate a titolo di riliquidazione. I rimborsi avranno inizio dall'anno 1980.

TITOLO VIII.

L'articolo 172 disciplina gli effetti dei nuovi stipendi sui diversi istituti di carattere economico di attività e di fine servizio.

L'articolo 173 regola gli effetti delle nuove misure degli stipendi nella determinazione dell'equo indennizzo per il quale si fa riferimento ai livelli o alle categorie di inquadramento.

In via transitoria viene salvaguardato l'eventuale più favorevole trattamento che gli interessati potrebbero conseguire in base agli stipendi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 174 salvaguarda gli scrutini per le promozioni riferite a posti disponibili al 31 dicembre 1979 nonché lo svolgimento dei concorsi per passaggi di carriera previsti dalle vigenti disposizioni.

L'articolo 175 equipara il trattamento economico del personale dei gabinetti e delle segreterie particolari dei gradi V e VI del preesistente ordinamento gerarchico rispettivamente a quello di dirigente superiore e di primo dirigente.

L'articolo 176 modifica il trattamento economico in caso di cumulo di impieghi riducendo la percentuale di trattamento riferita alla posizione di incaricato.

L'articolo 177 disciplina gli effetti economici dell'inquadramento sui trattamenti di fine servizio. In particolare stabilisce

il principio che il trattamento di pensione nei confronti del personale cessato tra la data di decorrenza giuridica e quella economica dell'inquadramento viene rideterminato comprendendo nella base pensionabile il maturato economico spettante alla cessazione dal servizio. Tale criterio viene esteso, per ragioni di uniformità di disciplina, al personale delle ferrovie dello Stato e delle poste, la cui disciplina ha già trovato attuazione con precedenti leggi.

L'articolo 178 prevede la valutazione ai fini pensionistici del periodo di servizio maturato alla data del collocamento a riposo, ma che non abbia dato luogo all'attribuzione di aumenti periodici e di classi di stipendio. La norma estende l'analogo beneficio riconosciuto al personale ferroviario e postelegrafonico.

L'articolo 179 attribuisce un beneficio di lire 50 milioni alle famiglie dei vigili del fuoco deceduti durante le operazioni di soccorso.

L'articolo 180 prevede, per gli operai addetti ai servizi di vigilanza, guardiania e custodia o che svolgano comunque prestazioni di lavoro discontinuo, la remunerazione delle ore eccedenti l'orario d'obbligo, secondo la stessa disciplina vigente per il compenso per il lavoro straordinario.

L'articolo 181 dispone che con effetto dal 1° giugno 1979 vengano concesse sulle pensioni integrazioni mensili di lire 20.000 e di lire 10.000 rispettivamente per quelle dirette e di reversibilità, qualora si tratti di personale cessato dal servizio nel corso del 1976, e di lire 40.000 e di lire 20.000 se cessato dopo il 1° gennaio 1977.

La diversa misura dei miglioramenti previsti è dovuta alla circostanza che i pensionati del 1976 hanno già fruito della perequazione automatica che viceversa non è stata applicata al personale cessato nell'anno successivo. Ciò consentirà di ottenere un riassetto dei trattamenti pensionistici del personale interessato. A tale criterio è informata la riduzione che viene apportata alle integrazioni per particolari categorie che hanno recentemente benefi-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ciato di adeguamenti del trattamento di pensione.

La corresponsione del miglioramento verrà disposta direttamente dagli Uffici che hanno in carico le partite di pensione senza l'adozione di provvedimenti formali.

L'articolo 182 prevede la possibilità di rinnovare, in via temporanea, i contratti del personale precario delle poste di cui alla legge 23 gennaio 1974, n. 15, e l'attribuzione al personale stesso dell'indennità integrativa speciale.

L'articolo 183 per le eccezionali esigenze dell'Amministrazione giudiziaria, prevede l'attribuzione di un particolare compenso per la durata di un biennio al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

L'articolo 184 reca una norma di interpretazione autentica intesa a confermare la volontà del legislatore di rendere immediatamente operativa la costituzione di « uffici speciali » essenziali alla attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale.

L'articolo 185 contiene norme sulle ritenute per contributi sindacali.

L'articolo 186 disciplina la materia degli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa ai fini delle trattenute sugli stipendi.

L'articolo 187 riproduce l'analogha disposizione contenuta in altri titoli per una

rapida corresponsione dei miglioramenti economici derivanti dal nuovo ordinamento.

Il provvedimento comporta, per il 1979, un onere di 352 miliardi e per il 1980 un onere complessivo di 1.932 miliardi così determinato:

		Milioni
		—
Titolo	I - Personale dei Ministeri	195.000
Titolo	II - Personale docente e non docente della scuola	895.000
Titolo	III - Personale docente e non docente dell'Università	132.000
Titolo	IV - Personale dei Monopoli	19.000
Titolo	V - Personale dirigente	25.000
Titolo	VI - Personale militare	492.000
Titolo	VII - Valutazione 13 ^a mensilità	110.000
Titolo	VIII - Disposizioni varie .	64.000
Totale		<u>1.932.000</u>

Alla copertura dei predetti oneri si provvede con l'articolo 189.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

PERSONALE DEI MINISTERI

ART. 1.

(Area di applicazione).

Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano agli impiegati civili ed agli operai delle amministrazioni dello Stato destinatari del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268.

Sono esclusi i dirigenti, il personale di cui all'articolo 25, nono comma, della presente legge ed il personale con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione ed equiparati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Ai ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, ai direttori, ai direttori di sezione e sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici, ai direttori e sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria si applica in via provvisoria il trattamento economico dei docenti universitari. A tal fine per i dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, per i direttori ed i direttori di sezione degli istituti di sperimentazione talassografica e per i direttori delle stazioni sperimentali per la industria si considerano gli stipendi dei professori di ruolo dell'Università; per i primi ricercatori dell'Istituto superiore di sanità gli stipendi degli assistenti di ruolo maggiorati del 30 per cento; per i ricercatori dell'Istituto superiore di sanità e per gli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici e delle stazioni sperimentali dell'industria gli stipendi degli assistenti di ruolo maggiorati del 10 per cento.

L'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad estendere al dipendente perso-

nale, con gli appositi adattamenti, le disposizioni previste dalla presente legge per il personale dei ministeri, mediante deliberazione da sottoporre all'approvazione delle amministrazioni competenti.

ART. 2.

(Livelli funzionali-retributivi).

L'ordinamento del personale contemplato dal presente titolo si articola in otto livelli funzionali-retributivi graduati in relazione ai contenuti di professionalità costituiti dalla complessità del lavoro, dalle attribuzioni e dalle connesse responsabilità, dalla sfera di autonomia e dal livello di preparazione culturale e professionale di cui alle declaratorie indicate nella Tabella A allegata al presente titolo.

Ciascun livello comprende qualifiche di equivalente professionalità i cui profili sono determinati ai sensi del successivo articolo 3.

ART. 3.

(Profili professionali e qualifiche).

I profili professionali e le relative qualifiche saranno determinati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e con l'osservanza dei criteri che seguono.

La formulazione dei singoli profili deve ispirarsi ai principi generali contenuti nelle declaratorie dei livelli funzionali-retributivi ed evidenziare la tipologia del lavoro con la relativa descrizione, i requisiti culturali e professionali che il suo esercizio richiede, il grado di responsabilità e la sfera di autonomia, le ipotesi di mobilità fra le diverse qualifiche, i requisiti di accesso, ivi comprese eventuali precedenti attività lavorative.

Sarà assicurato il massimo di organicità e di compiutezza, anche mediante la integrazione di attività fra loro complementari o pienamente fungibili, superando ogni parcellizzazione del lavoro.

ART. 4.

(Inquadramento nei livelli del personale in servizio al 1° gennaio 1978).

Il personale in servizio alla data del 1° gennaio 1978 è inquadrato nei nuovi livelli funzionali-retributivi, ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1° luglio 1978, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1° gennaio 1978 e secondo le seguenti corrispondenze:

nel secondo livello il personale della carriera ausiliaria ordinaria con la qualifica di commesso o qualifica equiparata e gli operai comuni;

nel terzo livello il personale della carriera ausiliaria ordinaria con la qualifica di commesso capo o qualifica equiparata, delle carriere ausiliarie strutturate su un'unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 165, della carriera ausiliaria atipica con la qualifica corrispondente a quella di commesso e gli operai qualificati;

nel quarto livello il personale della carriera esecutiva ordinaria con le qualifiche di coadiutore e coadiutore principale e qualifiche equiparate, della carriera ausiliaria atipica con la qualifica corrispondente a quella di commesso capo, i vigili del fuoco, gli operai specializzati, il personale con la qualifica di tecnico, di tecnico capo dei fari, di guardia e di capo guardia di sanità;

nel quinto livello il personale della carriera esecutiva ordinaria con la qualifica di coadiutore superiore o qualifica equiparata, delle carriere esecutive strutturate su un'unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 245, della carriera esecutiva atipica con le qualifiche corrispondenti a quelle di coadiutore e coadiutore principale, i capi operai, i capi squadra e i vice capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

nel sesto livello il personale della carriera di concetto con le qualifiche di segretario e segretario principale o qualifi-

che equiparate, della carriera esecutiva atipica con la qualifica corrispondente a quella di coadiutore superiore ed i capi reparto del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

nel settimo livello il personale della carriera di concetto con la qualifica di segretario capo o qualifica equiparata, delle carriere di concetto strutturate su un'unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 370, e della carriera direttiva con le qualifiche di consigliere e di direttore di sezione o qualifiche equiparate;

nell'ottavo livello il personale della carriera direttiva con la qualifica di direttore aggiunto di divisione o qualifica equiparata e personale delle carriere direttive strutturate su una unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 387 e superiore.

Ai fini dell'inquadramento previsto nel primo comma, si considerano carriere ausiliarie atipiche quelle con parametro iniziale di stipendio superiore a 100 e con parametro finale superiore a 165 e carriere esecutive atipiche quelle con parametro superiore, rispettivamente, a 120 e a 245.

Sono considerate inoltre atipiche, ai fini dell'inquadramento dei nuovi livelli funzionali-retributivi, le posizioni operaie ed impiegate per le quali risulta una sola qualifica con parametri superiori a quelli delle corrispondenti qualifiche tipiche.

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste la qualifica di commesso, coadiutore principale, segretario principale, direttore di sezione o qualifiche corrispondenti e gli operai specializzati che abbiano maturato, oppure abbiano in corso di maturazione, la anzianità che nel precedente ordinamento avrebbe dato titolo all'ammissione allo scrutinio per il conseguimento, rispettivamente, della qualifica di commesso capo, coadiutore superiore, segretario capo, direttore aggiunto di divisione e capo operaio sono inquadrati, o saranno inquadrati a mano a mano che matureranno detta anzia-

nità, nel livello immediatamente superiore nel limite del 50 per cento dei posti che si renderanno disponibili, dopo gli inquadramenti definitivi di cui ai successivi comma, nella qualifica conferita in sede di primo inquadramento ai colleghi delle qualifiche apicali. A tal fine si osserverà l'ordine risultante dal ruolo di provenienza.

Il personale assunto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1978 e la data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei livelli funzionali-retributivi con la osservanza dei criteri innanzi indicati. L'inquadramento nei livelli ha decorrenza giuridica dal giorno della nomina ed economica da quella della effettiva assunzione in servizio.

Per il dipendente che successivamente al 1° luglio 1978 abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento nel livello con decorrenza dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi.

Nel caso in cui, dopo il 1° gennaio 1978 il dipendente abbia conseguito un passaggio di carriera o una promozione alla qualifica superiore che, se ottenuta prima, avrebbe determinato l'inquadramento nel livello superiore, si procede, con effetto dalla data del passaggio o della promozione, ad un nuovo inquadramento nel suddetto livello, secondo le corrispondenze stabilite nel presente articolo.

Il personale le cui attribuzioni, in base alla qualifica rivestita, corrispondano a quelle risultanti, per le nuove qualifiche, dai profili professionali di cui al precedente articolo 3, è inquadrato in queste ultime qualifiche, anche in soprannumero. Ove manchi una esatta corrispondenza di mansioni, si ha riguardo, ai fini dell'inquadramento, alla qualifica assimilabile dello stesso livello.

I dipendenti che abbiano effettivamente svolto per un periodo non inferiore a cinque anni le mansioni di una qualifica dello stesso livello diversa da quella rivestita possono essere inquadrati, a do-

manda e previo parere favorevole della Commissione d'inquadramento prevista dal successivo articolo 10, nella qualifica relativa alle mansioni esercitate.

Il personale che ritenga di individuare in una qualifica di livello superiore a quello in cui è stato inquadrato le attribuzioni effettivamente svolte può essere sottoposto, a domanda e previa favorevole valutazione del Consiglio di amministrazione, ad una prova selettiva intesa da accertare lo effettivo possesso della relativa professionalità.

Il contenuto della prova selettiva, le modalità di partecipazione, la composizione della Commissione esaminatrice, le sedi di svolgimento di tale prova e quant'altro attiene alla prova stessa saranno stabiliti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al precedente articolo 3.

Le prove selettive di cui al precedente comma si svolgeranno contemporaneamente anche se in sedi diverse.

Il personale che conseguirà l'idoneità nella prova selettiva sarà inquadrato nella nuova qualifica professionale nei limiti della dotazione organica stabilita per la qualifica stessa, secondo l'ordine della relativa graduatoria.

I dipendenti assunti in servizio posteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, quali vincitori dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del troncone di concetto delle sopprese carriere speciali, indetti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati nel settimo livello funzionale-retributivo al compimento di due o di quattro anni di effettivo servizio nella carriera di concetto, se provvisti, rispettivamente, di diploma di laurea o di titolo di studio equipollente, ovvero di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

L'inquadramento al predetto livello avverrà secondo gli stessi criteri stabiliti per il personale della carriera direttiva con qualifica di consigliere.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, si applicano ai soli fini giuridici con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse anche nei confronti degli impiegati del Ministero delle finanze già inquadrati nei ruoli indicati nel primo comma dell'articolo 2 del citato decreto presidenziale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, dopo il 1° luglio 1970 ma con decorrenza anteriore all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319.

Gli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, già appartenenti alle sopresse carriere speciali e successivamente inquadrati nelle carriere di concetto ordinarie in virtù di opzione, possono chiedere, entro novanta giorni dalla predetta data, di essere inquadrati, anche in soprannumero, nel settimo livello funzionale-retributivo se pervenuti ai parametri 255 o 297 ovvero all'ottavo livello funzionale-retributivo se pervenuti al parametro 370.

ART. 5.

(Dotazioni organiche di livello).

Con successiva legge sarà stabilita la dotazione organica complessiva per ogni livello funzionale-retributivo, determinata sulla base delle esigenze globali delle amministrazioni interessate.

Il totale delle dotazioni di cui al precedente comma non dovrà superare quello delle dotazioni organiche complessive delle diverse carriere degli impiegati e degli operai esistenti alla data del 1° gennaio 1978, esclusi i ruoli ad esaurimento, aumentato dell'eventuale numero di posti necessari alla sistemazione del personale di cui ai successivi articoli 30, 31, 32 e 33, nonché di quello interessato ai trasferi-

menti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e n. 618.

Nelle nuove dotazioni sarà reso indisponibile un numero di posti pari a quello del personale non di ruolo da sistemare ai sensi degli articoli 30, 31, 32 e 33, nonché di quello interessato ai trasferimenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e n. 618.

ART. 6.

(Contingenti di qualifica).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge relativa alle dotazioni organiche di livello di cui al precedente articolo 5, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, saranno determinati, nell'ambito della dotazione organica di ciascun livello, i contingenti delle singole qualifiche in relazione ai fabbisogni funzionali delle varie amministrazioni.

Con gli stessi criteri e procedure si provvederà alle successive eventuali variazioni.

Il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e quello delle organizzazioni sindacali si considerano acquisiti se non pervenuti entro 30 giorni dalla loro richiesta.

ART. 7.

(Accesso alle qualifiche).

L'accesso alle singole qualifiche dei livelli funzionali-retributivi avverrà esclusivamente per pubblico concorso consistente in una valutazione obiettiva del merito dei candidati accertato con prove selettive a contenuto teorico-pratico attinenti ai requisiti professionali della qualifica.

I concorsi, unici per tutte le amministrazioni, saranno banditi annualmente anche limitatamente ai posti disponibili negli uffici aventi sede in determinate regioni, gruppi di regioni, compartimenti o altre circoscrizioni superiori alla provincia, salva per tutti i cittadini la facoltà di parteciparvi.

La permanenza negli uffici operanti nelle circoscrizioni di prima destinazione non potrà essere inferiore a cinque anni.

Per la determinazione del numero dei posti da mettere a concorso, potrà tenersi conto, oltre che dei posti disponibili alla data del bando, anche di quelli che si renderanno vacanti entro l'anno.

Le nomine ai posti eccedenti quelli disponibili alla data del bando sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, saranno dettate norme per disciplinare il numero ed il regolamento tipo delle prove di esame, lo svolgimento dei concorsi, la nomina e la composizione delle Commissioni esaminatrici e quanto occorra in materia di concorsi.

ART. 8.

(Accesso ai livelli IV e VI).

Per il primo triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge il personale che alla stessa data apparteneva alle soppresse carriere ausiliarie ed esecutive può partecipare ai concorsi pubblici per l'assunzione a qualifiche appartenenti ai livelli IV e VI con i criteri e le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 14.

ART. 9.

(Riserva di posti).

Nel primo concorso pubblico che sarà indetto dopo l'inquadramento definitivo

del personale nei livelli, l'80 per cento dei posti che si renderanno disponibili e conferibili per concorso nelle varie qualifiche professionali è riservato al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia tutti i requisiti all'uopo richiesti dal relativo bando.

ART. 10.

(Commissione paritetica per l'inquadramento nelle nuove qualifiche).

Per le operazioni relative all'inquadramento di cui al precedente articolo 4 è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, una unica commissione paritetica presieduta da un sottosegretario di Stato e composta da sei rappresentanti dell'amministrazione statale e da sei rappresentanti dei dipendenti statali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, la quale dovrà in particolare pronunciarsi sulla corrispondenza tra le attuali e le nuove qualifiche di inquadramento ai sensi dell'ottavo comma del predetto articolo nonché su tutte le altre questioni che potranno insorgere e saranno sottoposte al suo esame dalle singole amministrazioni in sede di applicazione dei restanti commi dello stesso articolo.

Le decisioni della Commissione si considerano valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e sempreché vengano assunte a maggioranza dei presenti.

ART. 11.

(Espletamento dei concorsi).

I concorsi per l'assunzione di personale banditi alla data di entrata in vigore della presente legge saranno espletati ed i vincitori saranno inquadrati nei livelli funzionali-retributivi in relazione alla carriera o categoria cui si riferiva il concorso ed ai criteri previsti per l'inqua-

drammento nei livelli stessi dalle disposizioni contenute nei precedenti articoli concernenti il personale in servizio alla data del 1° gennaio 1978.

ART. 12.

(Ammissione ai concorsi di personale in servizio).

Ai concorsi pubblici potrà partecipare il personale con la qualifica professionale di livello immediatamente inferiore, in servizio da almeno cinque anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio prescritto, salvo che questo non sia specificatamente richiesto dal particolare profilo professionale.

ART. 13.

(Titoli di studio).

Salvo quanto diversamente disposto dai successivi articoli e quanto previsto dai profili professionali, per l'accesso ai vari livelli funzionali-retributivi è prescritto il possesso dei seguenti titoli di studio:

1) licenza di scuola elementare ed assolvimento dell'obbligo scolastico per i livelli 1° e 2°;

2) diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado per i livelli 3° e 4°;

3) diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado per i livelli 5° e 6°;

4) diploma di laurea per i livelli 7° e 8°.

ART. 14.

(Riserva di posti).

Nei concorsi pubblici sono riservate le seguenti aliquote di posti:

50 per cento dal 1° al 2° livello;

40 per cento dal 2° al 3° e dal 3° al 4° livello:

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- 30 per cento dal 4° al 5° livello;
- 20 per cento dal 5° al 6° livello;
- 15 per cento dal 6° al 7° livello;
- 10 per cento dal 7° all'8° livello.

Di tali riserve potranno fruire i candidati interni che abbiano un'anzianità di cinque anni, maturata nel livello immediatamente inferiore a quello cui si concorre, ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso a tale livello inferiore, salvo altro titolo di studio.

Ai fini suddetti, nel primo quinquennio del nuovo ordinamento, viene considerata equipollente all'anzianità di livello quella della carriera di appartenenza che ha dato titolo all'inquadramento nello stesso livello.

La riserva sarà totale per i profili la cui professionalità di base può essere acquisita soltanto in un profilo appartenente al livello immediatamente inferiore, sempreché ciò risulti espressamente dal profilo professionale della qualifica di accesso.

ART. 15.

(Congedo ordinario).

Il congedo ordinario è stabilito in trenta giorni lavorativi da fruirsi irrinunciabilmente nel corso dello stesso anno solare in non più di due soluzioni, salvo eventuali motivate esigenze di servizio, nel qual caso l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti del personale di cui al successivo articolo 145.

Con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno dettate norme per disciplinare l'utilizzazione annuale di 150 ore di permesso retribuito sia per l'aggiornamento professionale mediante corsi istituiti dalla

Scuola superiore della pubblica amministrazione, sia per il conseguimento del titolo di istruzione della scuola dell'obbligo.

ART. 16.

(Aspettativa sindacale).

Il numero dei dipendenti da collocare in aspettativa per motivi sindacali di cui agli articoli 45 e seguenti della legge 18 marzo 1968, n. 249, è fissato in 80 unità complessive.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, il contingente di cui al precedente comma verrà annualmente rideterminato in relazione alla consistenza del personale in servizio.

ART. 17.

(Abolizione dei rapporti informativi).

Sono aboliti i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annuali.

Restano salve le relazioni previste, al termine del periodo di prova, per la conferma in ruolo nonché i rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali relativi al personale che ha titolo per accedere a posti dirigenziali per quanto richiesto dall'articolo 22, settimo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, avendo riguardo alle posizioni del nuovo ordinamento che saranno indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 18.

(Sanzioni disciplinari e note di demerito).

Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianità richiesta per il passaggio al livello funzionale retributivo superiore nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una delle san-

zioni disciplinari di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, esclusa la censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.

Nel caso in cui l'attività prestata sia stata comunque di scarso rendimento, senza valida giustificazione, il capo ufficio del personale interessato ha l'obbligo di presentare al consiglio di amministrazione apposita relazione motivata accompagnata dalle controdeduzioni dell'interessato.

Detta relazione va notificata al dipendente entro il mese di gennaio successivo all'anno considerato e le controdeduzioni debbono pervenire al capo ufficio entro il successivo mese di febbraio.

Il consiglio di amministrazione può deliberare a carico del dipendente interessato una nota di demerito che produrrà gli stessi effetti di cui al primo comma.

ART. 19.

(Ruoli unici nazionali).

Con la stessa legge con la quale verrà costituito l'organo centrale per l'amministrazione del personale statale saranno dettate norme per la istituzione dei ruoli unici nazionali del personale medesimo.

ART. 20.

(Riserva di posti carriera diplomatica).

Nei concorsi di ammissione alla carriera diplomatica il 15 per cento dei posti è riservato agli impiegati del Ministero degli affari esteri con qualifiche corrispondenti a quelle già delle carriere di concetto della stessa amministrazione, in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla carriera diplomatica e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella ex carriera di concetto di provenienza o nelle nuove corrispondenti qualifiche.

I posti riservati, non utilizzati a favore di candidati interni, saranno conferiti agli idonei.

ART. 21.

(Organizzazione del lavoro).

L'organizzazione del lavoro dei pubblici dipendenti sarà ispirata al principio della partecipazione e della responsabilità, valorizzando l'apporto individuale e la qualificazione professionale degli addetti, la responsabilizzazione ad ogni livello, la mobilità ed il perfezionamento del personale, al fine di assicurarne un continuo adeguamento ai valori di democrazia e funzionalità.

Per le esigenze funzionali delle singole amministrazioni ed in relazione a specifici progetti per il raggiungimento di ben definiti obiettivi si potranno costituire, nell'ambito delle strutture delle amministrazioni interessate, gruppi di lavoro anche interprofessionali, particolarmente quando l'azione amministrativa si estrinsechi in attività di studio, di ricerca, di progettazione e di programmazione, di verifica dei risultati conseguiti.

L'organizzazione del lavoro deve essere finalizzata nel suo dinamico adeguamento alla realtà operativa dell'amministrazione, agli obiettivi di efficienza, di economicità, di efficacia e di redditività dell'azione tecnico-amministrativa e volta ad assicurare il massimo coordinamento tra i vari livelli dell'amministrazione pubblica ed il soddisfacimento della domanda di servizi da parte della collettività nazionale, eliminando interferenze e duplicazioni di competenze, pareri e concerti esterni non necessari.

ART. 22.

(Produttività e rendimento).

Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo 21 con successiva legge saranno dettate norme in materia di organizzazione del lavoro nella pubblica amministrazione in armonia con i criteri ed i principi ispiratori contenuti nello stesso precedente articolo.

Tali norme devono essere altresì finalizzate al recupero della produttività e al mi-

glioramento dell'efficacia nelle prestazioni dei servizi, anche mediante l'introduzione di idonee metodologie di valutazione, che consentano l'individuazione e l'impiego di *standards* di esecuzione differenziati secondo il tipo di attività individuale e di gruppo su cui determinare i casi di merito e di demerito ai fini dell'accelerazione o del rallentamento nella progressione economica del personale.

Gli *standards* di esecuzione sono definiti, e periodicamente riveduti, in sede di relazione annuale al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione, sulla base di indici di produttività e di altre idonee misure di quantità, qualità e costo del lavoro, in funzione di programmi triennali di progressivo incremento della produttività nell'erogazione dei servizi di competenza delle singole Amministrazioni.

ART. 23.

(Conservazione delle attribuzioni).

Fino a quando non sarà provveduto all'inquadramento del personale nelle nuove qualifiche in relazione ai profili professionali di cui al precedente articolo 3, nulla è innovato circa i compiti e le attribuzioni previsti dalla normativa vigente alla data dell'entrata in vigore della presente legge per le qualifiche rivestite all'atto dell'inquadramento.

ART. 24.

(Stipendi).

A decorrere dal 1° gennaio 1978 ai fini giuridici e dal 1° luglio 1978 agli effetti economici, al personale classificato negli otto livelli funzionali-retributivi, di cui al precedente articolo 2, competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

primo livello	lire	1.800.000
secondo	»	2.196.000
terzo	»	2.556.000

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

quarto	»	2.790.000
quinto	»	3.150.000
sesto	»	3.600.000
settimo	»	4.500.000
ottavo	»	5.400.000

Al compimento di tre, sei, dieci, quindici e venti anni di servizio senza demerito nel livello di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio con un aumento costante del 16 per cento dello stipendio iniziale di livello.

Nel periodo di permanenza in ciascuna classe di stipendio, compresa l'ultima, sono corrisposti aumenti di stipendio in ragione del 2,50 per cento dello stipendio previsto per la classe stessa per ogni biennio di servizio prestato senza demerito. Gli aumenti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbiti al conseguimento della classe di stipendio successiva.

Le classi di stipendio e gli aumenti biennali di stipendio si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese di compimento dell'anzianità richiesta.

Al personale di cui al presente titolo non si applicano le disposizioni relative all'aumento anticipato di stipendio per merito previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 25.

(Attribuzione nuovi stipendi).

Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1° luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, al personale collocato nei livelli funzionali-tributivi ai sensi del precedente articolo 4, si considera il trattamento economico complessivo annuo lordo spettante alla stessa data per stipendio, assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, aggiunzioni previste dai de-

creti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718, nonché per la valutazione ai fini economici dell'anzianità di servizio.

Agli stessi fini si considera anche lo assegno personale pensionabile previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e quello stabilito dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe.

Nel caso in cui il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale del livello di inquadramento, è attribuito quest'ultimo stipendio.

Qualora invece detto trattamento sia superiore, è attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classe e scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso.

Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

Gli assegni *ad personam* di cui agli articoli 2, 3, 20 e 22 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e all'articolo 9 della legge 19 luglio 1977, n. 412, sono riassorbiti con la successiva progressione economica, per passaggi di livello.

Per il personale di cui al terzo comma del precedente articolo 1 si osservano, ai fini della determinazione dei nuovi stipendi, le disposizioni di cui agli articoli da 83 a 87 del titolo III, capo I, della presente legge.

Per il personale della carriera dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità, la misura del compenso particolare previsto dall'articolo 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519, è ridotta di un importo pari alla somma dell'assegno annuo pensionabile spettante alla data del 31 ottobre 1978, o alla data di assunzione se successiva, e dell'assegno

speciale annuo di cui all'articolo unico, secondo comma, della legge 20 dicembre 1977, n. 964. La riduzione si applica anche nei confronti del personale che sarà assunto dopo la entrata in vigore della presente legge detraendo, in aggiunta al predetto assegno speciale, anche gli importi annui di lire 770.000 e di lire 1.300.000 se trattasi di nomina, rispettivamente, di ricercatore e di primo ricercatore o dirigente di ricerca.

Il personale della carriera diplomatica continua ad essere disciplinato dal proprio ordinamento di settore. Ai funzionari della predetta carriera con il grado di segretario di legazione e di primo segretario di legazione è attribuito il trattamento economico previsto per gli impiegati dello Stato inquadrati nel settimo livello, con la relativa progressione economica per anzianità di servizio indipendentemente dal grado rivestito.

Ai consiglieri di legazione che non abbiano ancora conseguito il trattamento stabilito per il primo dirigente è attribuito il trattamento economico previsto per gli impiegati dello Stato inquadrati nell'ottavo livello.

Al suddetto personale della carriera diplomatica si applicano i precedenti articoli 4 e 24 nonché il primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo.

Il dipendente che transiti al livello superiore consegue nella nuova posizione, anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classe e scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo immediatamente superiore a quello percepito nella precedente posizione.

Nel caso in cui nel nuovo livello, ai sensi di quanto previsto dal penultimo comma del presente articolo, siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, ai fini della ulteriore progressione economica, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

ART. 26.

*(Riassunzione personale carriera ausiliaria
Ministero dei beni culturali).*

Il personale della carriera ausiliaria che sia appartenuto o appartenga al ruolo dei custodi e guardie notturne di cui alla Tabella IV, 2, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e che non abbia ottenuto o gli venga revocato dal Ministero dell'interno il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, prevista dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, può chiedere, entro novanta giorni dalla risoluzione del rapporto di impiego, l'inquadramento, anche in soprannumero, con la possibilità della compensazione di cui all'ultimo comma del presente articolo, nel ruolo di cui alla tabella IV, 1, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dal testo unico degli impiegati civili dello Stato.

Per i rapporti già risolti la domanda d'inquadramento, da parte degli interessati, deve essere presentata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento avverrà, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero dei beni culturali ed ambientali, lasciando vacanti, in relazione al soprannumero di cui al primo comma del presente articolo, un pari numero di posti nel ruolo dei custodi e guardie notturne, con esclusione dei posti che hanno formato oggetto di concorso, facendo salve le anzianità pregresse.

ART. 27.

*(Inquadramento del personale del lotto
e attribuzione dei nuovi stipendi).*

Il personale del lotto di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 e successive modificazioni ed integrazioni, è inquadrato nei seguenti livelli funzionali-retributivi con decorrenza giuridica dal 1°

gennaio 1978 ed economica dal 1° luglio 1978:

a) IV livello, aiuto ricevitori, aiuto ricevitori aggiunti e commessi avventizi;

b) V livello: ricevitori.

Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1° luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, al personale inquadrato nei livelli funzionali-retributivi ai sensi del precedente comma, si considera:

a) per gli aiuto ricevitori, aiuto ricevitori aggiunti e commessi avventizi il trattamento economico complessivo lordo annuo percepito al 1° luglio 1978 o alla data di assunzione se successiva per stipendio, assegno perequativo pensionabile di cui all'articolo 18, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, aggiunzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718, nonché per la valutazione ai fini dell'anzianità di servizio;

b) per i ricevitori del lotto il trattamento complessivo lordo annuo costituito dallo stipendio convenzionale pari a quello della classe iniziale della seconda qualifica della carriera esecutiva amministrativa degli impiegati civili dello Stato, dall'assegno perequativo previsto dall'articolo 18, primo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, e dagli altri emolumenti indicati al precedente punto a).

Ai ricevitori che nel triennio 1975-77 hanno conseguito una riscossione media compresa tra 24 e 102 milioni di lire è attribuito un assegno annuo ad *personam* pari all'1,30 per cento dell'importo eccedente i 24 milioni di lire. Ai ricevitori che nello stesso triennio 1975-77 hanno conseguito una riscossione media superiore ai 102 milioni di lire è attribuito un assegno annuo ad *personam* di lire 1.014.000. Dal 1° luglio 1978 è attribuito ai ricevitori del lotto ed ai reggenti incaricati della gestione di una ricevitoria un compenso graduale sulle riscossioni mensili eccedenti l'impor-

to di lire 8.500.000 da calcolare come segue:

0,60 per cento per le riscossioni comprese tra lire 8.500.000 e lire 21.000.000;

0,15 per cento per le riscossioni eccedenti l'importo di lire 21.000.000.

L'assegno *ad personam*, non pensionabile, sarà riassorbito con i futuri miglioramenti economici derivanti dai rinnovi contrattuali.

In ogni caso le eventuali maggiori somme riscosse dai ricevitori (titolari e reggenti) fino all'entrata in vigore della presente legge sono irripetibili.

Nei confronti del personale del lotto si applicano le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, concernenti il congedo, le aspettative e le assenze dal servizio. Il limite di età stabilito per il collocamento a riposo d'autorità, dall'articolo 6, lettera *a*), della legge 6 agosto 1967, n. 699, è ridotto a 65 anni. Il personale che ha superato detto limite di età sarà collocato in pensione nell'arco di tre anni.

Per quanto non previsto nel precedente comma continuano ad applicarsi nei confronti del personale del lotto le norme attualmente vigenti fino a quando con successiva legge sarà provveduto ad adeguare lo stato giuridico derivante al personale stesso dalla attribuzione della qualifica funzionale, nonché alla necessaria revisione della disciplina e struttura del gioco del lotto.

Continuano ad applicarsi gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

ART. 28.

(Spese di gestione e pagamento delle retribuizioni al personale del lotto).

Le spese di gestione previste dall'articolo 95 della legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dall'articolo 32 del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, fino a quando non saranno emanate nuove disposizioni in materia, saranno sostenute dal ricevitore o reggente, con diritto al rimborso nella misura e con le modalità stabilite dal predetto articolo 95 e successive modificazioni.

Fino a quando non saranno apportate le necessarie variazioni di bilancio, le retribuzioni al personale del lotto stabilite dall'articolo 27 della presente legge, continueranno ad essere prelevate dai fondi della riscossione della ricevitoria a norma del combinato disposto dell'articolo 86 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 e dell'articolo 191 del regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077.

ART. 29.

*(Trattamento di quiescenza
del personale del lotto).*

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sarà soppresso il « Fondo trattamento quiescenza ed assegni straordinari al personale del lotto » ordinato dalla legge 6 agosto 1967, n. 699.

Con lo stesso decreto saranno stabilite:

a) l'assunzione da parte dello Stato di tutti i compiti istituzionali dell'Ente, di cui all'articolo 3 della sopracitata legge n. 699, fra cui, in via primaria, l'onere relativo alla corresponsione degli assegni vitalizi al personale del lotto cessato dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1978 e le pensioni spettanti al personale posto in quiescenza successivamente a tale data, ad eccezione di quei compiti non più compatibili con lo stato giuridico derivante dall'attribuzione al personale del lotto della qualifica funzionale;

b) l'erogazione, per le cessazioni dal servizio successive al 1° gennaio 1978, della indennità di buonuscita, a carico dell'ENPAS, anche per i servizi o periodi già

riconosciuti utili nell'ordinamento dell'Ente soppresso mediante versamento all'ENPAS stesso delle indennità maturate;

c) l'attribuzione allo Stato del patrimonio dell'Ente;

d) l'assunzione da parte dello Stato di tutte le attività e passività dell'Ente;

e) le modalità d'applicazione relative alle precedenti lettere a), c), d).

Fino all'entrata in vigore del predetto decreto le pensioni al personale del lotto continueranno ad essere erogate dall'Ente fondo, tramite le direzioni provinciali del tesoro, secondo le norme e con le modalità attualmente vigenti, salvo adeguamento e riliquidazione da parte dello Stato di quelle con decorrenza originaria successiva al 1° gennaio 1978.

Analogamente l'Ente fondo continuerà ad erogare le indennità di buonuscita salvo adeguamento e riliquidazione da parte dell'ENPAS per le cessazioni dal servizio successive alla stessa data del 1° gennaio 1978.

ART. 30.

(Personale del ruolo speciale ad esaurimento e non di ruolo).

Ai fini dell'inquadramento nei livelli del personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, ferme restando le altre disposizioni della presente legge, si ha riguardo alle mansioni svolte, per almeno tre anni, risultanti da atti formali. A tali fini sarà adottato apposito decreto del Ministro del tesoro inquadrando gli interessati nei livelli secondo, quarto, sesto e settimo a seconda che le mansioni relative si riferiscano a quelle delle carriere, rispettivamente, ausiliarie, esecutive, di concetto e direttive.

È soppresso l'articolo 5 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

Al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato classificato nelle categorie prima, seconda, terza e quarta, previste dalla tabella I allegata

al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, o in categorie salariali non di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo dalla legge 5 marzo 1961, n. 90, e successive modificazioni, è corrisposto, a decorrere dal 1° luglio 1978, lo stipendio iniziale previsto dall'articolo 24 della presente legge, rispettivamente, per i livelli settimo, sesto, quarto e secondo.

Lo stipendio del personale di cui al precedente comma è soggetto ad aumenti periodici biennali del 2,50 per cento.

Al predetto personale non di ruolo provvisto al 1° luglio 1978, o alla data di assunzione se successiva, di un trattamento complessivo, determinato ai sensi del primo comma dell'articolo 25 della presente legge, di importo superiore allo stipendio iniziale del livello di riferimento, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente superiore a quello stesso importo.

Per l'inquadramento in ruolo del suddetto personale non di ruolo si applica l'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, riducendo a metà l'anzianità di servizio richiesta e conferendo lo stipendio iniziale del livello di riferimento. Detta riduzione non potrà comunque retrodatare l'inquadramento in ruolo a data anteriore al 1° gennaio 1978 agli effetti giuridici e a data anteriore al 1° luglio 1978 agli effetti economici.

ART. 31.

*(Personale assunto ai sensi
di disposizioni speciali).*

Il sottoelencato personale civile assunto dalle Amministrazioni dello Stato ai sensi delle disposizioni a fianco indicate, in servizio alla data del 30 aprile 1979 ed in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di età e del titolo di studio, è collocato a domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni ed integrazioni, o in categorie salariali non di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo dalla legge 5 marzo 1961, n. 90 e successive modificazioni, a seconda delle mansioni per le quali è avvenuta la assunzione o la conferma in servizio e con l'attribuzione, a decorrere dal 1° luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, del trattamento economico previsto per le categorie stesse dal precedente articolo 30.

Ministero di grazia e giustizia:

personale incaricato ai sensi degli articoli 9 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103;

dattilografi e stenodattilografi assunti ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533;

traduttori-interperti, incaricati ai sensi della legge 14 luglio 1967, n. 568.

Ministero della difesa:

personale assunto con contratto ai sensi della legge 29 settembre 1962, numero 1483;

personale assunto a contratto per le esigenze degli addetti militari all'estero ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 838.

Ministero degli affari esteri:

personale assunto con contratto ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 della legge 17 luglio 1970, n. 569. In relazione al collocamento nelle categorie non di ruolo di tale personale non si applica il penultimo comma del presente articolo;

traduttori ed interpreti di cui allo articolo 24, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

personale « utilizzato » presso il dipartimento per la cooperazione allo sviluppo per esigenze connesse all'attuazione di iniziative sovvenzionate ai sensi dell'articolo 5, lettera *i*), della legge 15 dicembre 1971, n. 1222;

personale utilizzato presso gli uffici dell'amministrazione centrale retribuito ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

personale di cui alla lettera *e*) dell'articolo 17 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, in servizio presso il dipartimento per la cooperazione allo sviluppo.

Ministero delle finanze:

personale incaricato ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103.

Ministero dei lavori pubblici:

personale assunto con contratto ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, e degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186.

Ministero dei trasporti:

personale assunto con contratto a termine ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825.

Ministero del bilancio e della programmazione economica:

personale assunto a contratto a tempo pieno ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497.

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

personale della segreteria del Comitato interministeriale prezzi che svolge prestazioni di stabile collaborazione con le mansioni:

ispettive, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896;

di concetto, esecutive e ausiliarie, anche retribuito a presentazione di fattura.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

collocatori a contratto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 16 maggio 1956, n. 562 e successive modificazioni.

Per il personale a contratto in servizio al Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai fini della determinazione dello stipendio spettante nella categoria di inquadramento, si ha riguardo alla retribuzione annua percepita al 1° luglio 1978 diminuita di un tredicesimo nonché della somma pari all'ammontare annuo in vigore a quella data dell'indennità integrativa speciale che, a partire dalla medesima data, è corrisposta allo stesso titolo in aggiunta allo stipendio.

Per il personale assunto ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, e successive modificazioni ed integrazioni, degli articoli 11, 12 e 13 della legge 17 luglio 1970, n. 569, dell'articolo 17 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, degli articoli 10 e 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 838, dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 1186, dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 4 e 5 della legge 16 maggio 1956, n. 562, e successive modificazioni, dell'articolo 3 del decreto-legge 23 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, numero 497, dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, il servizio prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge è considerato servizio non di ruolo ai fini del successivo inquadramento in ruolo. Tale inquadramento non potrà comunque avere decorrenza giuridica ed economica anteriore, rispettivamente, al 1° gennaio 1978 al 1° luglio 1978.

Il personale del Ministero degli affari esteri, assunto ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 della legge 17 luglio 1970, n. 569, inquadrato nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella I alle-

gata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, potrà continuare a prestare servizio all'estero occupando posti di cancelliere, assistente commerciale, coadiutore, commesso o autista a seconda se di concetto, esecutivo o ausiliario.

In relazione al collocamento nelle categorie non di ruolo del personale di cui al presente articolo, sono ridotti di altrettante unità i contingenti dello stesso personale previsti dalle norme che ne hanno consentito l'assunzione.

Nei confronti del predetto personale si applica l'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, con riduzione alla metà della anzianità di servizio richiesta per l'inquadramento che compete nella posizione iniziale del livello di riferimento.

ART. 32.

(Assistenti sociali utilizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale).

Gli assistenti sociali dipendenti dall'Ente italiano di servizio sociale assegnati, alla data del 30 aprile 1979, in relazione alla trattazione specializzata di particolari problemi dei lavoratori migranti e delle loro famiglie, a svolgere la propria attività presso gli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in base alla convenzione del 1° luglio 1967 e successivi rinnovi, in possesso dei diplomi di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e di quello di assistente sociale e di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di età, sono collocati, a domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa risoluzione ad ogni effetto del precedente rapporto, e su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nella categoria seconda del personale non di ruolo prevista dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni.

Al predetto personale compete dal 1° luglio 1978 lo stipendio annuo lordo ini-

ziale previsto per il sesto livello funzionale-retributivo, soggetto ad aumenti periodici biennali del 2,50 per cento.

L'eventuale differenza tra la retribuzione percepita a titolo di assegni a carattere fisso e continuativo presso l'Ente italiano di servizio sociale e lo stipendio spettante ai sensi del precedente comma sarà attribuita al personale interessato con assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti retributivi a qualsiasi titolo dovuti.

Nei confronti di detto personale si applica l'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, con riduzione alla metà della anzianità di servizio richiesta per l'inquadramento in ruolo che compete nella posizione iniziale del livello di riferimento.

ART. 33.

*(Personale utilizzato
nelle comunità dei Corpi di polizia).*

Il personale che al 30 aprile 1979 risulta utilizzato a tempo pieno ed in modo continuativo presso le comunità del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, se in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di età e del titolo di studio, è collocato, a domanda da produrre entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nella categoria dei dipendenti non di ruolo dello Stato, classificandolo alla quinta categoria che viene pertanto istituita, in aggiunta a quelle della tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, per il disimpegno delle mansioni per le quali il personale stesso è stato assunto.

Al predetto personale compete dal 1° luglio 1978 lo stipendio annuo lordo iniziale del primo livello, suscettibile degli aumenti periodici biennali del 2,50 per cento.

Nei confronti di detto personale si applica l'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, con riduzione alla metà della anzianità di servizio richiesta per l'inquadramento in ruolo che compete nella posizione iniziale dello stesso livello.

ART. 34.

*(Inquadramento personale
ex imposte di consumo).*

Il personale delle abolite imposte di consumo di nomina comunale, di nomina privata di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro 21 aprile 1940, in servizio alle dipendenze del Ministero delle finanze alla data del 1° gennaio 1978 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, è inquadrato, salvo quanto previsto nei successivi commi, nei livelli funzionali-retributivi settimo, sesto, quarto e secondo, con decorrenza giuridica dalla stessa data ed economica dal 1° luglio 1978, avuto riguardo alle funzioni determinate, rispettivamente, dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto del ministro delle finanze n. 7/3726 del 4 agosto 1977, emanato in attuazione dell'articolo 15, primo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397.

Il personale di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 23 dicembre 1948 e 14 luglio 1969 è escluso dall'inquadramento dei nuovi livelli funzionali-retributivi.

Il personale di nomina privata che alla data del 1° gennaio 1978 rivestiva le sotto elencate qualifiche è inquadrato nel livello funzionale retributivo per ciascuna indicato:

impiegato d'ordine di amministrazione centrale e brigadiere di gestione: quinto livello;

capo ufficio aziende locali non dirigente, ispettore di aziende locali, cassiere principale e impiegato di concetto di amministrazione centrale: settimo livello;

direttore di seconda categoria, vice direttore di prima categoria e ispettore centrale: ottavo livello.

Il personale di nomina comunale che alla data del 1° gennaio 1978 rivestiva le qualifiche terminali delle carriere ausiliarie, esecutive, di concetto e direttive specificatamente previste nei regolamenti dei comuni di provenienza, è collocato nel livello immediatamente superiore a quello nel quale è inquadrato il personale delle altre qualifiche delle rispettive carriere.

Per il dipendente che successivamente al 1° luglio 1978 abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica si procede ad un nuovo inquadramento con decorrenza dalla data di conseguimento dei miglioramenti stessi.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge verranno effettuate le promozioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

Nel caso in cui la qualifica superiore, conferita in attuazione del citato articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 649, comporti l'inquadramento nel livello superiore, si procede, con effetto dalla data di decorrenza della promozione, al nuovo inquadramento nel suddetto livello con le modalità di cui al presente articolo.

Nell'ipotesi in cui il conferimento della qualifica superiore non comporti l'inquadramento nel livello superiore, si procede comunque ad un nuovo inquadramento economico nel livello di competenza, con effetto dalla data di decorrenza della promozione.

ART. 35.

(Attribuzione dei nuovi stipendi al personale delle ex imposte di consumo).

Per la determinazione del nuovo stipendio annuo spettante dal 1° luglio 1978, si considerano le voci retributive fisse e continuative soggette a contribuzione ai fini pensionistici, nonché le aggiunzioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718,

e quanto attiene alla valutazione, ai fini economici, dell'anzianità di servizio.

Ai fini dell'individuazione del trattamento economico utile per l'inquadramento nel livello di competenza, l'importo annuo di cui al primo comma è diminuito di un tredicesimo, nonché della somma pari all'ammontare annuo dell'indennità integrativa speciale in vigore dalla data del 1° luglio 1978.

L'importo relativo alle variazioni dell'indennità di contingenza verificatesi dal 1° luglio 1978 alla data di entrata in vigore della presente legge è aggiunto alla somma detratta ai sensi del precedente comma per indennità integrativa speciale per essere corrisposta, in aggiunta allo stipendio, a titolo di indennità di contingenza.

Le variazioni dell'indennità di contingenza continuano ad applicarsi nei confronti del personale di nomina privata secondo i criteri di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni nella legge 31 marzo 1977, n. 91.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge il valore del punto di contingenza spettante per i gradi dal settimo al dodicesimo del contratto collettivo nazionale di lavoro 21 aprile 1940 e regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, è adeguato alla misura di lire 2.389 stabilita dall'accordo interconfederale del 25 gennaio 1975.

La tredicesima mensilità spettante al personale di nomina privata è costituita da un dodicesimo dello stipendio annuo previsto per il livello di competenza, nonché dall'indennità di contingenza spettante per il mese di dicembre di ciascun anno.

ART. 36.

(Trattamento di previdenza al personale delle ex imposte di consumo).

Per i trattamenti di pensione e di anzianità e per le relative contribuzioni previste per il personale delle abolite imposte

di consumo restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, salvo quanto previsto dal successivo comma.

Al personale delle abolite imposte di consumo iscritto al Fondo speciale di previdenza INPS regolato dal regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, fermo restando il diritto alle indennità comunque spettanti per la risoluzione del rapporto di lavoro.

ART. 37.

(Trattamento economico degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori).

Con effetto dal 1° luglio 1978 gli articoli 148, 155, 169, 171 e 178 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

ART. 148 — « All'ufficiale giudiziario che con la percezione dei diritti al netto del due per cento per le spese d'ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale non venga a percepire l'importo dello stipendio iniziale previsto per il personale appartenente al sesto livello funzionario-retributivo, compete a carico dell'erario un'indennità integrativa fino a raggiungere lo importo medesimo.

Tale importo è progressivamente elevato, in relazione all'anzianità di servizio maturata dall'ufficiale giudiziario, all'ammontare dello stipendio spettante ai dipendenti del sesto livello funzionale-retributivo di pari anzianità di servizio.

Il presidente della corte di appello provvede alla virtuale attribuzione ai fini suddetti delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali nei limiti, alle

condizioni e con la procedura previsti per i dipendenti civili dello Stato.

Il diritto di abbreviazione e riconoscimento anticipato dell'anzianità di servizio, concesso, secondo le norme vigenti in materia, agli impiegati dello Stato, è attribuito agli ufficiali giudiziari che siano stati combattenti, agli effetti del trattamento economico di cui ai precedenti commi, con decreto ministeriale, su proposta del presidente della corte di appello, sentito il pubblico ministero ».

ART. 155 — « Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa al netto del due per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento della tassa erariale superi annualmente lo importo dello stipendio spettante al personale appartenente al sesto livello funzionale-retributivo avente la stessa anzianità di servizio dell'ufficiale giudiziario, lo stesso deve versare all'erario il 95 per cento della parte dei diritti eccedente tale importo ».

ART. 169 — « All'aiutante ufficiale giudiziario che con i diritti percepiti al netto del due per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale non venga a percepire l'importo dello stipendio iniziale previsto per il personale appartenente al quarto livello funzionale-retributivo compete a carico dell'erario una indennità integrativa fino a raggiungere lo importo medesimo.

Tale importo è progressivamente elevato, in relazione all'anzianità di servizio maturata dall'aiutante ufficiale giudiziario, all'ammontare dello stipendio spettante al personale del quarto livello funzionale-retributivo, di pari anzianità di servizio.

Si applicano all'aiutante ufficiale giudiziario le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 148.

Per la liquidazione della indennità integrativa, l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente esegue le prescrizioni di cui al primo comma dell'articolo 149 anche nei confronti degli aiutanti ufficiali giudiziari. Si osservano,

in quanto applicabili, le disposizioni contenute nello stesso articolo 149 e negli articoli 150 e 152 ».

ART. 171. — « Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni di cui all'articolo 154.

Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa, al netto del due per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento della tassa erariale, superi annualmente l'importo dello stipendio spettante al personale appartenente al quarto livello funzionale-retributivo avente la stessa anzianità di servizio dell'aiutante ufficiale giudiziario, lo stesso deve versare all'erario il 95 per cento della parte dei diritti eccedente tale importo ».

ART. 178. — « Al coadiutore che con la percezione dei diritti di cui al precedente articolo, al netto del dieci per cento delle tasse erariali sui diritti medesimi non consegue l'importo dello stipendio iniziale spettante al personale appartenente al quarto livello funzionale-retributivo, compete, a carico dell'erario, una indennità integrativa sino a raggiungere l'importo medesimo.

Tale importo è progressivamente elevato, in relazione all'anzianità di servizio maturata dal coadiutore all'ammontare dello stipendio spettante al personale del quarto livello funzionale-retributivo, di pari anzianità di servizio.

La liquidazione, il controllo delle indennità ed il versamento delle eccedenze all'erario sono effettuati a norma degli articoli 149, 150, 151 e 171, in quanto applicabili ».

ART. 38.

(Trattamento economico degli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori in servizio al 1° luglio 1978).

Ai fini della determinazione dell'indennità integrativa di cui agli articoli 148,

169 e 178 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, spettante agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori dal 1° luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, in relazione al livello funzionale-retributivo di riferimento di cui al precedente articolo 37 si ha riguardo al trattamento economico complessivo annuo lordo della qualifica statale presa a riferimento a tali fini dagli stessi articoli del predetto decreto n. 1229, costituito dallo stipendio, dall'assegno perequativo pensionabile stabilito dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, dalle aggiunzioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718, nonché da quanto attiene alla valutazione ai fini economici dell'anzianità di servizio, considerando a quest'ultimo riguardo la stessa anzianità di servizio dell'interessato.

Nel caso in cui il trattamento economico, come sopra determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale del livello funzionale-retributivo di riferimento, ai fini della indennità integrativa si considera il predetto stipendio.

Qualora invece detto trattamento sia superiore, agli stessi fini si considera lo stipendio del livello di riferimento, tra quelli conseguibili nel livello medesimo per classe o scatti, anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso. Ove siano stati computati aumenti di stipendio convenzionali, per la ulteriore progressione economica da valutare ai fini dell'indennità integrativa si considera la posizione relativa allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali.

Per gli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari che al 1° luglio 1978 abbiano un'anzianità di servizio non inferiore ai trenta anni, ai fini della determinazione dell'indennità integrativa di cui al presente articolo, si considera lo stipendio previsto, rispettivamente, per il settimo ed il quinto livello retributivo.

ART. 39.

*(Inquadramento nei livelli
dei segretari comunali).*

I segretari comunali con parametro di stipendio 190 e 257 sono inquadrati, ai fini giuridici dal 1° gennaio 1978 ed economici dal 1° luglio 1978, al livello settimo e transitano al livello ottavo al compimento dell'anzianità prevista dalle norme vigenti per la promozione alla qualifica di segretario capo, previa dichiarazione scritta di disponibilità a trasferirsi in sedi di classe terza con le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

Con le stesse decorrenze di cui al precedente comma sono inquadrati nell'ottavo livello:

i segretari capi titolari di comuni della classe terza;

i segretari capi titolari di comuni della classe quarta con parametro di stipendio 387 e superiore;

i segretari capi titolari di comuni della classe quarta con parametro di stipendio 307, previa dichiarazione scritta di cui al comma precedente. In mancanza di detta dichiarazione gli interessati potranno accedere all'ottavo livello solo al compimento dell'anzianità già prevista dalla tabella *D* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, per il conseguimento del parametro di stipendio 387.

In deroga al disposto di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, i segretari capi inquadrati nel livello ottavo previa dichiarazione di cui al presente articolo potranno essere trasferiti d'ufficio dal prefetto o dal Ministero dell'interno, secondo la rispettiva competenza, in sedi della classe terza della stessa o di altra provincia, nell'ambito regionale, rimaste vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui all'articolo 7 del medesimo decreto.

I segretari comunali idonei dei concorsi per esami e per titoli ai posti della

soppressa qualifica di segretario capo di 1^a classe espletati ai sensi dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, e della qualifica di segretario generale di 2^a classe espletati ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, saranno inseriti nelle graduatorie dei due concorsi immediatamente successivi che verranno banditi per la copertura di posti di segretario generale di 2^a classe dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Tale inserimento avverrà sulla base del punteggio riportato nelle prove d'esame integrato con quello che sarà attribuito dalla commissione del concorso agli eventuali titoli posseduti.

Il punteggio complessivo sarà maggiorato dal coefficiente di anzianità che sarà stabilito con decreto del Ministro dell'interno su proposta di un gruppo misto formato di rappresentanti dei Ministeri dell'interno, del tesoro, nonché dell'Associazione nazionale comuni d'Italia, della Unione province d'Italia e delle organizzazioni sindacali provinciali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale.

ART. 40.

*(Attribuzione nuovo stipendio
ai segretari comunali).*

Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1° luglio 1978 o dalla data dell'assunzione se successiva, al personale collocato nei livelli funzionali-retributivi ai sensi del precedente articolo 39 si considera il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito alla predetta data o alla data di assunzione se successiva, per stipendio, assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, aggiunzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718. Si considera altresì l'importo corrispondente ad un aumento periodico del

2,50 per cento dello stipendio iniziale del livello di inquadramento per ogni tre anni interi di servizio di ruolo o riconosciuto tale, prestato in qualità di segretario comunale fino alla data del 30 giugno 1978, per un massimo di sei trienni, con esclusione dei primi tre anni di servizio.

Si applicano il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto comma del precedente articolo 25.

Il compenso mensile spettante ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, della legge 8 giugno 1962, n. 604, agli incaricati delle funzioni di segretario comunale presso comuni della classe quarta è pari allo stipendio iniziale del settimo livello.

Dal 1° gennaio 1979, una quota del provente spettante al Comune o alla Provincia ai sensi dell'articolo 30 secondo comma della legge 15 novembre 1973, numero 734, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella *D* allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, è attribuita al segretario comunale e provinciale rogante, in misura pari al 75 per cento e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento.

TABELLA A

DECLARATORIE DEI LIVELLI FUNZIONALI RETRIBUTIVI

Primo livello.

Attività elementari, manuali e non, per il cui esercizio non è richiesta alcuna specifica preparazione professionale.

Secondo livello.

Attività semplici, manuali e non, di carattere ripetitivo o semiripetitivo richiedenti conoscenze professionali elementari.

L'iniziativa personale si esercita nell'ambito delle istruzioni ricevute o dei compiti attribuiti e l'apporto individuale è limitato alla sola conservazione, riproduzione o smistamento del prodotto oggetto dell'attività.

Terzo livello.

Attività tecnico-manuali che presuppongono conoscenze tecniche preliminari non specializzate e attività amministrative comportanti l'esecuzione di operazioni amministrative, tecniche o contabili elementari.

Le attività predette possono richiedere l'utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature anche complesse, ma di uso semplice e connessa manutenzione ordinaria; la responsabilità è limitata all'attività ed ai compiti assegnati.

Quarto livello.

Attività di natura amministrativo-contabile, tecnica o tecnico-manuale che presuppongono conoscenze specifiche nel ramo amministrativo e contabile e preparazione professionale specializzata in quello tecnico o tecnico-manuale. Può essere richiesto l'uso di mezzi o strumenti complessi o l'utilizzo di dati nell'ambito di procedure predeterminate. Le relative posizioni di lavoro sono caratterizzate da autonomia vincolata da prescrizioni tecniche di carattere generale, da piena responsabilità dei propri compiti o delle singole operazioni i cui risultati sono soggetti a verifiche complete oppure immediate ma di massima, da apprezzabile apporto individuale consistente nella capacità di trasformazione complessa del prodotto nonché dalla esposizione a rischi specifici connessi all'impiego degli strumenti o attrezzature tecniche utilizzate.

Quinto livello.

Attività che richiede specifiche cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro, perizia nella relativa esecuzione del lavoro e nella interpretazione del disegno o dei grafici, nonché guida e controllo di altri lavoratori con apporto di competenza tecnico-pratica.

Attività di natura tecnica o amministrativa di particolare rilievo e complessità comportante anche la guida tecnica di lavoratori dei livelli inferiori.

Le posizioni di lavoro sono caratterizzate da autonomia vincolata da direttive complesse, ma tali da consentire in uno con la scelta del metodo operativo, il miglioramento degli obiettivi assegnati inerenti alla relativa specializzazione; da responsabilità limitata al raggiungimento degli obiettivi assegnati; da rischi specifici derivanti dall'utilizzo degli strumenti o delle apparecchiature tecniche che il lavoro comporta.

Sesto livello.

Attività che comporta autonomia operativa ed apporto di particolare e personale competenza in operazioni su apparati o attrezzature complessi, che presuppongono la conoscenza particolareggiata della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati o attrezzature suddette.

Attività operativa nel campo amministrativo, contabile e tecnico, caratterizzata da adeguata discrezionalità ed autonomia nei limiti dei principi, norme e procedure vevoli per il sistema in cui operano e richiedenti conoscenze tecniche ed operative proprie della qualificazione di base richiesta.

Le posizioni di lavoro sono caratterizzate oltre che da autonomia nell'ambito di prescrizioni di massima e complesse riferite a procedure o prassi generali, da responsabilità professionale dei compiti, da ampio apporto organizzativo per la realizzazione dei compiti attribuiti, da iniziativa per il miglioramento dei servizi e la funzionalità dell'unità organizzativa di appartenenza. Possono comportare indirizzo e coordinamento di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale e responsabilità di unità operativa a carattere esecutivo.

Settimo livello.

Attività tecniche o amministrative, che comportano lo svolgimento di funzioni direttive a livello di specifica collaborazione, richiedenti particolare preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e facoltà di decisioni o autonomia di iniziativa nell'ambito di direttive generali o di massima.

La posizione di lavoro può comportare altre attività di studio, ricerca, elaborazione per la predisposizione di provvedimenti o interventi diretti all'attuazione di programmi alla cui formulazione il dipendente collabora nell'ambito di attività omogenee; può anche comportare responsabilità organizzativa di unità non complessa, con compiti di indirizzo e coordinamento.

Sono caratterizzate, nel quadro di istruzioni generali o di indicazioni di priorità: da piena autonomia per la attuazione dei programmi o progetti di competenza o connessi all'unità organizzativa, o per la realizzazione tecnico professionale dell'attività di studio, ricerca ed elaborazione affidata; da piena responsabilità delle attività direttamente svolte, nonché dalle istruzioni o direttive emanate nell'attività di indirizzo e coordinamento delle unità cui sono preposti.

Ottavo livello.

Attività di studio, ricerca ed elaborazione richiedenti alta specializzazione e diretta alla formulazione e realizzazione di programmi definiti nell'ambito di competenza per materia o per obiettivi, con autonoma determinazione dei processi attuativi. La posizione di lavoro può comportare anche la preposizione ad attività di coordinamento di servizi, uffici, enti produttivi, stabilimenti od opifici, la relativa responsabilità organizzativa e connesso potere di verifica dei risultati dei programmi di lavoro.

Le attività predette sono caratterizzate da piena autonomia nella formulazione dei programmi e nella conseguente organizzazione del lavoro per la realizzazione, sotto il profilo professionale, e secondo gli indirizzi politico-amministrativi, dei piani, dei programmi e degli obiettivi definiti dall'Amministrazione; da rilevante apporto per il miglioramento dell'organizzazione del lavoro dell'unità cui si è preposti; da responsabilità diretta dell'attività personalmente svolta o della realizzazione dei progetti o programmi affidati all'unità cui si è preposti.